



Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n° 231
**Modello di Organizzazione,
Gestione e Controllo**

Edizione 13 (Anno 2025)

Documento approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 30/05/2025

INDICE

DEFINIZIONI.....	7
PREMESSA	10
DESTINATARI DEL MODELLO	11
PARTE GENERALE SEZ. I– IL DECRETO E IL MODELLO	12
1. IL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001, N. 231	13
2. CRITERI DI IMPUTAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA.....	16
3. RESPONSABILITÀ DELL'ENTE IN IPOTESI DI CONCORSO NEL REATO	17
4. ESONERO DALLA RESPONSABILITÀ	18
5. IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO	19
6. I REATI PREVISTI DAL DECRETO.....	20
7. REATI COMMESSI ALL'ESTERO	34
8. LE SANZIONI.....	35
PARTE GENERALE SEZ. II - IL MODELLO DI RENO DE MEDICI SPA.....	37
1 IL MODELLO DI RENO DE MEDICI S.P.A.....	38
1.1 FINALITÀ E OBIETTIVI PERSEGUITI DALLA SOCIETÀ CON L'ADOZIONE DEL MODELLO.....	38
1.2 ELEMENTI COSTITUTIVI DEL MODELLO E DEL SISTEMA DI CONTROLLO PREVENTIVO.....	39
1.3 LA PREDISPOSIZIONE DEL MODELLO	42
1.3.1 Punti cardine per procedere all'aggiornamento del Modello.....	44
1.3.2 Soggetti coinvolti per Aggiornamento, Modifica ed Integrazione del Modello.....	45
1.4 PROFILI DI RISCHIO E ATTIVITÀ SENSIBILI DI RENO DE MEDICI.....	45
1.5 STRUTTURA DEL MODELLO	46
2 APPLICAZIONE DEL MODELLO DI RDM ALLE SOCIETÀ DEL GRUPPO	47
ORGANISMO DI VIGILANZA (ODV).....	50
3 ORGANISMO DI VIGILANZA.....	51
3.1 IL REGOLAMENTO DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	51
3.2 REQUISITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA.....	51
3.3 COMPOSIZIONE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA.....	52
3.4 ISTITUZIONE E NOMINA DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	53
3.5 COMPITI E POTERI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA.....	54
3.6 ATTIVITÀ E REPORTING DELL'OdV	55
FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA	56
4 FLUSSI INFORMATIVI NEI CONFRONTI DELL'OdV	57

4.1	OBBLIGHI INFORMATIVI DA PARTE DI ESPONENTI AZIENDALI, COLLABORATORI ED ORGANI DI CONTROLLO.....	57
4.2	OBBLIGHI INFORMATIVI DA PARTE DI TERZI	57
4.3	TRATTAMENTO DELLE SEGNALAZIONI	58
<u>INFORMAZIONE E FORMAZIONE AI DIPENDENTI E.....</u>		60
<u>COLLABORATORI ESTERNI.....</u>		60
5	COMUNICAZIONE	61
5.1	COMUNICAZIONI AI DIPENDENTI/COLLABORATORI.....	61
5.2	COMUNICAZIONI A SOGGETTI ESTERNI	62
6	FORMAZIONE.....	62
6.1	FORMAZIONE A COLLABORATORI ESTERNI.....	63
<u>SISTEMA DISCIPLINARE.....</u>		64
7	PRINCIPI GENERALI.....	65
8	VIOLAZIONI DEL MODELLO.....	67
9	MISURE SANZIONATORIE	67
9.1	MISURE NEI CONFRONTI DI OPERAI, IMPIEGATI E QUADRI	67
9.2	MISURE NEI CONFRONTI DEI DIRIGENTI	67
9.3	MISURE NEI CONFRONTI DEGLI AMMINISTRATORI	68
9.4	MISURE NEI CONFRONTI DEI SINDACI	68
9.5	MISURE NEI CONFRONTI DI CONSULENTI E PARTNER/FORNITORI	68
<u>PARTI SPECIALI</u>		69
<u>INTRODUZIONE ALLE PARTI SPECIALI.....</u>		70
<u>PARTE SPECIALE N. 1 – REATI COMMESSI NEI RAPPORTI CON.....</u>		72
<u>LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE</u>		72
1	LE FATTISPECIE DI REATO NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	73
2	PROCESSI/ATTIVITÀ ED AREE AZIENDALI SENSIBILI ALLA COMMISSIONE DEI REATI VERSO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE.....	80
3	REGOLE GENERALI DI COMPORTAMENTO, CONTROLLI E DIVIETI	82
4	PROTOCOLLI, PROCEDURE, CODICI ADOTTATI DALLA SOCIETÀ	84
5	ISTRUZIONI E VERIFICHE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	84
<u>PARTE SPECIALE N. 2 –REATI SOCIETARI</u>		86
1	LE FATTISPECIE DEI REATI SOCIETARI	87

2	PROCESSI/ATTIVITÀ ED AREE AZIENDALI SENSIBILI ALLA COMMISSIONE DEI REATI SOCIETARI	93
3	REGOLE GENERALI DI COMPORTAMENTO, CONTROLLI E DIVIETI	95
4	PROTOCOLLI, PROCEDURE, CODICI ADOTTATI DALLA SOCIETÀ	99
5	ISTRUZIONI E VERIFICHE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	99

PARTE SPECIALE N. 3 – REATI IN MATERIA DI ABUSO DI INFORMAZIONE 101

PRIVILEGIATA E MANIPOLAZIONE DEL MERCATO..... 101

1	LE FATTISPECIE DI REATO IN MATERIA DI “ABUSO DI INFORMAZIONE PRIVILEGIATA” E DI “MANIPOLAZIONE DEL MERCATO”	102
2	PROCESSI/ATTIVITÀ ED AREE AZIENDALI SENSIBILI ALLA COMMISSIONE DEI REATI DI ABUSO DI INFORMAZIONE PRIVILEGIATA E MANIPOLAZIONE DEL MERCATO	104
3	REGOLE GENERALI DI COMPORTAMENTO, CONTROLLI E DIVIETI	105
4	PROTOCOLLI, PROCEDURE, CODICI ADOTTATI DALLA SOCIETÀ	107
5	ISTRUZIONI E VERIFICHE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	107

PARTE SPECIALE N. 4 –REATI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO 109

1	LE FATTISPECIE DI REATO IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO ...	110
2	RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DELLA SOCIETÀ PER I REATI DI CUI ALL'ART.25SEPTIES 111	
3	PROCESSI/ATTIVITÀ ED AREE AZIENDALI SENSIBILI ALLA COMMISSIONE DEI REATI IN MATERIA DI “VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO”	112
4	REGOLE GENERALI DI COMPORTAMENTO, CONTROLLI E DIVIETI	113
5	PROTOCOLLI, PROCEDURE, CODICI ADOTTATI DALLA SOCIETÀ	116
6	ISTRUZIONI E VERIFICHE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	117

PARTE SPECIALE N. 5 –REATI IN MATERIA DI RICICLAGGIO E RICETTAZIONE 119

1	LE FATTISPECIE DI REATO IN MATERIA DI RICICLAGGIO E RICETTAZIONE.....	120
2	PROCESSI/ATTIVITÀ ED AREE SENSIBILI NEI REATI DI RICICLAGGIO E RICETTAZIONE	121
3	REGOLE GENERALI DI COMPORTAMENTO, CONTROLLO E DIVIETI.....	122
4	PROTOCOLLI, PROCEDURE, CODICI ADOTTATI DALLA SOCIETÀ	123
5	ISTRUZIONI E VERIFICHE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	123

PARTE SPECIALE N. 6 – I REATI IN MATERIA DI CRIMINALITÀ' INFORMATICA..... 124

1	LE FATTISPECIE DI REATO IN MATERIA DI CRIMINALITÀ INFORMATICA.....	125
2	PROCESSI/ATTIVITÀ ED AREE AZIENDALI SENSIBILI NEI REATI IN MATERIA DI CRIMINALITÀ INFORMATICA	128
3	REGOLE GENERALI DI COMPORTAMENTO, CONTROLLI E DIVIETI.....	129
4	PROTOCOLLI, PROCEDURE, CODICI ADOTTATI DALLA SOCIETÀ	131

5	ISTRUZIONI E VERIFICHE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	132
----------	---	------------

PARTE SPECIALE N. 7- REATI IN MATERIA DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA E REATI TRANSAZIONALI.....	133
--	------------

1	LE FATTISPECIE DI REATO IN MATERIA DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA E REATI TRANSAZIONALI	134
2	PROCESSI/ATTIVITÀ ED AREE AZIENDALI SENSIBILI NEI REATI IN MATERIA DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA E REATI TRANSAZIONALI	137
3	REGOLE GENERALI DI COMPORTAMENTO, CONTROLLI E DIVIETI	138
4	PROTOCOLLI, PROCEDURE E CODICI ADOTTATI DALLA SOCIETÀ.....	139
5	ISTRUZIONI E VERIFICHE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	139

PARTE SPECIALE N. 8- REATI IN MATERIA DI TURBATA LIBERTÀ	141
---	------------

DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO.....	141
--	------------

1	LE FATTISPECIE DI REATO IN MATERIA DI TURBATA LIBERTÀ DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO	142
2	PROCESSI/ATTIVITÀ ED AREE SENSIBILI NELL'AMBITO DEI REATI IN MATERIA DI TURBATA LIBERTÀ DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO.....	143
3	REGOLE GENERALI DI COMPORTAMENTO, CONTROLLI E DIVIETI	143
4	PROTOCOLLI, PROCEDURE E CODICI ADOTTATI DALLA SOCIETÀ.....	144
5	ISTRUZIONI E VERIFICHE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	144

PARTE SPECIALE N. 9 – REATI AMBIENTALI.....	145
--	------------

1	LE FATTISPECIE DI REATO IN MATERIA AMBIENTALE.....	146
2	RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DELLA SOCIETÀ PER I REATI DI CUI ALL'ART.25UNDECIES.....	154
3	PROCESSI/ATTIVITÀ ED AREE AZIENDALI SENSIBILI NELL'AMBITO DEI REATI AMBIENTALI 155	
4	REGOLE GENERALI DI COMPORTAMENTO, CONTROLLI E DIVIETI	156
5	PROTOCOLLI, PROCEDURE, CODICI ADOTTATI DALLA SOCIETÀ	158
6	ISTRUZIONI E VERIFICHE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	159

PARTE SPECIALE N. 10 – DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE	161
---	------------

1	LE FATTISPECIE DEI DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE	162
2	AREE E PROCESSI SENSIBILI NEI DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE	163
3	SOGGETTI DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE.....	163
4	REGOLE GENERALI	164
5	PROTOCOLLI, PROCEDURE, CODICI ADOTTATI DALLA SOCIETÀ	165
6	ISTRUZIONI E VERIFICHE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	165

PARTE SPECIALE N. 11 – REATI TRIBUTARI 166

1	LE FATTISPECIE DEI REATI TRIBUTARI	167
2	AREE E PROCESSI SENSIBILI NEI DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE	171
3	REGOLE GENERALI	172
4	PROTOCOLLI, PROCEDURE, CODICI ADOTTATI DALLA SOCIETÀ	174
5	ISTRUZIONI E VERIFICHE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	174

ALLEGATI 176

ALLEGATO 1 – CODICE ETICO..... 177

**ALLEGATO 2 – PROCEDURA PER LA GESTIONE DEI FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ODV ERRORE. IL
SEGNALIBRO NON È DEFINITO.9**

ALLEGATO 3 – PROTOCOLLI..... 178

ALLEGATO 4 – MANUALE PER LA PREDISPOSIZIONE DELLE PROCEDURE E DEI PROTOCOLLI 180

DEFINIZIONI

- **Agente o Agenzia:** soggetto o persona giuridica che intrattengono con RDM S.p.A. rapporti di agenzia o rappresentanza commerciale come definiti dagli art.1742 e ss. c.c.
- **Apice o Soggetto in posizione apicale:** persona fisica che riveste funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'Ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché persona fisica che eserciti, anche di fatto, la gestione e il controllo dell'Ente.
- **Area a rischio o Area sensibile:** il processo, l'operazione, l'atto, ovvero l'insieme di operazioni e atti, che possono esporre la Società al rischio di commissione di un Reato previsto nel Decreto.
- **CCNL:** Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro applicato dalla Società.
- **Codice Etico:** il documento, approvato dal Consiglio di Amministrazione, che contiene i principi generali di comportamento, le raccomandazioni, gli obblighi e/o divieti a cui i Destinatari devono attenersi ed alla cui violazione sono connesse misure sanzionatorie.
- **Comitato Risk & Audit:** Il Comitato di Controllo istituito dalla Società al fine di valutare l'adeguatezza del sistema di Controllo Interno e Gestione dei rischi ai sensi del Codice di Autodisciplina di Borsa S.p.A.
- **Consulenti:** coloro che agiscono in nome e/o per conto della Società sulla base di un mandato o di altro rapporto di collaborazione professionale (compresi gli *outsourcers* a cui sono affidate specifiche attività).
- **Decreto o D. Lgs n. 231/2001:** Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, dal titolo *"Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300"*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 140 del 19 giugno 2001, nonché le successive modifiche ed integrazioni.
- **Dipendenti e Personale:** i soggetti che hanno con Reno De Medici S.p.A. un rapporto di lavoro subordinato, ivi compresi i dirigenti.
- **Ente:** i soggetti, diversi dalle persone fisiche, considerati dall'art. 1 del Decreto.
- **Fornitori:** i fornitori di beni e servizi.

- **Illecito amministrativo:** gli illeciti a cui si applica, per quanto compatibile, il Decreto Legislativo, ossia la commissione di un reato-presupposto commesso da un soggetto apicale o da un soggetto a questo sottoposto nell'interesse o a vantaggio dell'ente, fonte di responsabilità amministrativa dell'ente.
- **Linee Guida:** Le linee guida adottate da Confindustria (aggiornate ed approvate dal Ministero della Giustizia a giugno 2021) per la predisposizione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ai sensi dell'art. 6, comma 3 del D. Lgs. 231/2001.
- **Modello:** il presente *Modello di organizzazione, gestione e controllo* ex D. Lgs.231/2001.
- **Organismo di Vigilanza o OdV:** l'organismo interno di controllo, istituito ai sensi del Decreto, preposto alla vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello, del Codice Etico e dei relativi aggiornamenti.
- **P.A. o Pubblica Amministrazione (centrale, periferica e locale):** la pubblica amministrazione e, con riferimento ai reati nei confronti della pubblica amministrazione, i pubblici ufficiali e gli incaricati di un pubblico servizio e i funzionari (es. i concessionari di un pubblico servizio). A titolo meramente esemplificativo ed avendo riguardo all'operatività della Società si possono individuare quali soggetti appartenenti alla Pubblica Amministrazione: i) lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni; ii) i Ministeri, i Dipartimenti, le Commissioni; (iii) gli Enti Pubblici non economici (INPS, ENASARCO, INAIL, ISTAT).
- **Partner:** Controparti contrattuali con cui Reno De Medici addivenga a forme di collaborazione contrattualmente regolate.
- **Processo sensibile:** attività aziendale al cui interno possono crearsi le condizioni per la realizzazione dei reati previsti nel Decreto.
- **Processo strumentale:** attività aziendali che consentono di creare strumenti di tipo finanziario e/o altri mezzi sostitutivi idonei a supportare la commissione dei reati previsti nel Decreto.
- **Protocollo:** la misura organizzativa e di controllo, per la prevenzione dei reati e degli illeciti amministrativi e per l'individuazione dei soggetti coinvolti nelle fasi ritenute a rischio di commissione del reato.
- **Pubblici Ufficiali:** ai sensi dell'art. 357 c.p. "sono Pubblici Ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa. Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da

atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione o manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi.

- **Regolamento Emittenti**: il Regolamento di attuazione del Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, concernente la disciplina degli Emittenti titoli quotati in mercati regolamentati adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modificazioni ed integrazioni.
- **Responsabile Interno**: soggetto interno alla Società al quale viene attribuita, con nomina dall'Amministratore Delegato o di un dirigente da questi incaricato, la responsabilità singola o condivisa con altri per le operazioni nelle Aree a Rischio.
- **Responsabilità amministrativa**: responsabilità dell'Ente per la commissione di un c.d. reato – presupposto.
- **Reato-presupposto**: l'illecito penale previsto dal Decreto quale presupposto della responsabilità amministrativa dell'ente.
- **Sistema Disciplinare**: l'insieme delle misure sanzionatorie applicabili in caso di violazione delle regole procedurali e comportamentali previste dal Modello, dai protocolli e dalle procedure di riferimento.
- **Sottoposto**: persona sottoposta alla direzione o alla vigilanza di un soggetto in posizione apicale ai sensi dell'art. 5 comma 1, lett. b).
- **Società**: Reno de Medici S.p.A. o RDM.
- **Società del Gruppo**: le società italiane ed estere controllate direttamente o indirettamente da Reno De Medici S.p.A. ai sensi dell'art. 2359 c.c.
- **TUF** il D.lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e le successive modifiche e integrazioni.
- **Vertice Aziendale**: Presidente, Amministratore Delegato, Membri del Consiglio di Amministrazione.

PREMESSA

Il presente **Modello di Organizzazione Gestione e di Controllo** illustra le misure organizzative, gestionali e di controllo adottate con la finalità di prevenire la potenziale realizzazione di taluni reati, espressamente previsti all'interno del D.lgs. 231/01 (in seguito solo il "Decreto"), posti in essere nell'interesse o a vantaggio diretto o indiretto di RDM S.p.A. da parte di persone fisiche che hanno una posizione qualificata e funzionale all'interno della stessa.

Reno De Medici S.p.a. (in seguito la "Società" o solo RDM) è una società italiana Controllante del Gruppo RDM, composto da società italiane ed estere. La società è stata quotata nel segmento Star di Borsa Italiana fino al 29 dicembre 2021 per cui, essendo stata soggetta alla normativa relativa alle società quotate e mantenendo, per molti aspetti, i controlli e le procedure stabiliti per queste società, il presente Modello contiene riferimenti a tale normativa, così come l'applicazione estesa di certi presupposti reati alle società quotate.

L'attività del Gruppo consiste nella produzione e taglio del cartoncino ricavato da materiale riciclato ed è articolata su insediamenti industriali in Italia ed all'estero. La Società si avvale per la promozione, commercializzazione, vendita e distribuzione, diretta o indiretta, di prodotti cartari e cartotecnici di proprio personale dipendente, di agenti che operano su mandato o per conto della stessa nonché di società da essa controllate dislocate sul territorio europeo ed extra europeo.

RDM ed il Gruppo RDM è da sempre impegnato nel perseguimento di politiche gestionali finalizzate ad assicurare la qualità dei prodotti e dei processi produttivi, il rispetto di regole etiche e di trasparenza nella conduzione degli affari, il rispetto di elevati standard di sicurezza nei luoghi di lavoro, la sostenibilità ambientale e sociale del proprio modello di business. A tal riguardo, RDM illustra all'interno dell'informativa periodica, i risultati non solo economici ma anche sociali a tutti gli interlocutori del Gruppo (dipendenti, azionisti, pubblica amministrazione, collaboratori etc.).

Il presente Modello è stato adottato, fin dalla prima edizione, da parte del Consiglio di Amministrazione della Società con l'intento di rafforzare l'insieme di principi, regole e procedure che governano i processi decisionali, di controllo e di monitoraggio dell'attività aziendale al fine di prevenire la realizzazione dei reati previsti nel Decreto.

Il presente Modello, predisposto in conformità al Decreto e tenuto conto delle Linee Guida di Confindustria, è composto dalle seguenti parti:

- **"Parte Generale" (Sezione prima):** illustra i contenuti del Decreto nonché la funzione ed i principi generali del Modello;
- **"Parte Generale" (Sezione seconda):** descrive i principi ispiratori e gli elementi costitutivi del Modello, la relativa funzione, le modalità di costruzione del Modello e per apportare modifiche ed aggiornamenti dello stesso, l'applicazione alle Società del Gruppo, l'istituzione dell'Organismo di

Vigilanza, il sistema disciplinare e le misure da adottare per la comunicazione, informazione e formazione ai Destinatari

- **“Parti Speciali”**: predisposte per le diverse tipologie di reato contemplate nel Decreto e ritenute ipotizzabili in relazione alla specifica attività della Società;
- **Il Codice Etico del Gruppo RDM**: riportato integralmente in Allegato, costituisce parte integrante del Modello poiché in esso sono espressi i principi generali ed i valori cui deve essere ispirata l'attività di tutti coloro che a qualsiasi titolo operano per conto della Società;
- **Il Regolamento dell'Organismo di Vigilanza**: disciplina il funzionamento dell'Organismo, illustrandone i compiti e le responsabilità;
- **I Protocolli, le Procedure ed il Manuale per la predisposizione delle procedure e protocolli**: documenti ad uso esclusivo interno alla Società, illustrano le principali regole di comportamento, decisionali, operative e di controllo per prevenire la commissione dei Reati nell'ambito dei processi sensibili e strumentali identificati.

DESTINATARI DEL MODELLO

Il presente documento è indirizzato a tutti coloro che svolgono funzioni di rappresentanza, di amministrazione e di direzione per conto di RDM ed a tutti i lavoratori sottoposti alla direzione o alla vigilanza dei suddetti soggetti.

RDM richiede anche a tutti i fornitori, collaboratori esterni, consulenti, agenti e partner commerciali il rispetto dei principi comportamentali indicati nel presente Modello e nel Codice Etico, ivi allegato, tramite la sottoscrizione di apposite clausole contrattuali e/o il rilascio di dichiarazione sostitutiva inerente all'assenza a carico dello stesso di condanne emesse ai sensi del D.lgs. 231/01.

PARTE GENERALE SEZ. I– IL DECRETO E IL MODELLO

1. IL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001, N. 231¹

Con il Decreto Legislativo n. 231 dell'8 giugno 2001 è stato attuato l'articolo 11 della Legge Delega del 29 settembre 2000 n. 300 che delegava il Governo a disciplinare la responsabilità amministrativa

¹ Quadro normativo di riferimento:

- ✓ Legge 29 settembre 2000, n° 300; art. 11 e 14 (delega al Governo per disciplinare la responsabilità amministrativa delle società e degli enti),
- ✓ Legge 23 novembre 2001, n° 409 (ha introdotto l'art. 25 bis nel Decreto 231),
- ✓ D. Lgs. 11 aprile 2002, n° 61 (ha disposto con l'art. 3 l'introduzione dell'art. 25 ter nel Decreto 231),
- ✓ Legge 14 gennaio 2003, n°7 (ha introdotto l'art. 25 quater nel Decreto 231),
- ✓ Decreto Ministeriale 26 giugno 2003, n° 201 (ha disposto la modifica dell'art. 6 del Decreto 231),
- ✓ Legge 11 agosto 2003, n° 228, art. 5 (ha disposto l'introduzione dell'art. 25 quinquies nel Decreto 231),
- ✓ Legge 18 aprile 2005, n°62 (ha disposto la modifica dell'art. 25 sexies nel Decreto 231),
- ✓ Legge 28 dicembre 2005 n. 262 (ha modificato l'articolo 25 ter nel Decreto 231),
- ✓ Legge 9 gennaio 2006 n. 7 (ha disposto l'introduzione dell'art. 25 quater 1 nel Decreto 231),
- ✓ Legge 6 febbraio 2006 n. 38 (ha disposto la modifica dell'art. 25 quinquies nel Decreto 231),
- ✓ Legge 16 marzo 2006 n. 146 contenente la ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale (l'art. 10 ha esteso la responsabilità degli Enti e Società ai reati di associazione per delinquere, associazione di tipo mafioso, induzione a non rendere dichiarazioni all'autorità giudiziaria e favoreggiamento personale, purché commessi a livello transnazionale),
- ✓ Legge 3 agosto 2007 n. 123 (ha disposto l'introduzione dell'art. 25septies nel Decreto 231),
- ✓ D. Lgs. 231 del 2007 con l'art. 63 comma III ha introdotto l'art. 28octies nel Decreto 231,
- ✓ Legge 48 del 2008 di ratifica della Convenzione sulla criminalità informatica (ha introdotto l'art.24 bis nel Decreto 231).
- ✓ D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 (ha dato attuazione a quanto stabilito dalla Legge 123/2007 disponendo le misure specifiche in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro e ha sostituito interamente tutta la precedente normativa in tema di sicurezza),
- ✓ Legge 15 luglio 2009 n. 94 che ha introdotto nel Decreto la riformulazione dell'art. 25-bis in tema di falso nummario e nuovi reati in materia di criminalità organizzata sul territorio nazionale, turbata libertà dell'industria e del commercio" e di violazione del diritto d'autore",
- ✓ D.Lgs. n. 121 del 7 luglio 2011, in vigore dal 16 agosto 2011, che ha previsto l'introduzione all'art. 25decies, del reato di "induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci", già inserito nei reati ma come art. 25nonies e l'introduzione dell'art. 25 undecies "Reati Ambientali",
- ✓ D.Lgs. 16 luglio 2012, n. 109 "Attuazione della direttiva 2009/52/CE che introduce norme minime relative a sanzioni ed a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare che ha tra l'altro introdotto l'art. 25-duodecies "Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare",
- ✓ Legge 6 novembre 2012, n.190 "Disposizioni per la prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione", che introduce due nuovi reati presupposto per la responsabilità della Società rispettivamente una nuova fattispecie di reato verso la Pubblica Amministrazione (art.25) ed una nei "Reati societari" (art.25-ter),
- ✓ Legge 14 gennaio 2013, n. 9, in vigore dal 1° febbraio 2013, recante norme sulla qualità e la trasparenza della filiera degli oli di oliva vergini, che costituiscono presupposto per gli enti che operano nell'ambito della filiera degli oli vergini di oliva.
- ✓ D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 39 – pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 22 marzo 2014 n. 68- in vigore il prossimo 6 aprile 2014 ha introdotto all'art. 25-quinquies lett. c) l'art. 609-undecies c.p., concernente l'adescamento di minorenni,
- ✓ Legge n.186 del 15 dicembre 2014, "Disposizioni in materia di emersione e rientro dei capitali detenuti all'esterno nonché di lotta all'evasione fiscale"- pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 292 del 17 dicembre 2014- in vigore dal 1° gennaio 2015, ha introdotto all'art.25octies il nuovo reato all'art. 648 ter 1 del c.p. concernente l'autoriciclaggio,
- ✓ Legge 22 maggio 2015, n. 68 "Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente", pubblicata in Gazzetta Ufficiale n.122 del 28 maggio 2015 ed entrata in vigore in data 29 maggio 2015,
- ✓ Legge 27 maggio 2015, n. 69 recante "Disposizioni in materia di delitti contro la Pubblica Amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio", pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 124 del 30 maggio 2015.
- ✓ Decreto legislativo 15 gennaio 2016 n. 7 recante disposizioni in materia di abrogazione di reati e introduzione di illeciti con sanzioni pecuniarie civili e Decreto legislativo 15 gennaio 2016 n. 8 recante disposizioni in materia di depenalizzazione, pubblicati in Gazzetta n. 17 del 22 gennaio 2016, in attuazione della legge 28 aprile 2014, n. 67.D.Lgs. n. 7 e 8/2016, che hanno modificato l'art. 24bis Delitti informatici e trattamento illecito di dati.
- ✓ Legge 199/2016 recante disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero, dello sfruttamento del lavoro in agricoltura e di riallineamento retributivo nel settore agricolo, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 257 il 3 novembre 2016 ed in vigore dal 4 novembre 2016,
- ✓ Decreto legislativo n. 38 del 15 marzo 2017 "attuazione della decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato,
- ✓ Decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90 di "Attuazione della direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo e recante modifica delle direttive 2005/60/CE e 2006/70/CE e attuazione del regolamento (UE) n. 2015/847 riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (CE) n. 1781/2006.
- ✓ LEGGE 20 novembre 2017, n. 167 – Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2017 che ha introdotto il reato di Razzismo e Xenofilia all'art.25terdecies,
- ✓ LEGGE 17 ottobre 2017, n. 161 Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al Codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni. Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate.

- ✓ Decreto legislativo 1° marzo 2018 n. 21 Disposizioni di attuazione del principio di delega della riserva di codice nella materia penale a norma dell'articolo 1, comma 85, lettera q), della legge 23 giugno 2017, n. 103. (18G00046) (GU n.68 del 22-3-2018),
- ✓ D.lgs. 107/2018 che ha modificato art. 187-quinquies TUF (Altre fattispecie in materia di abuso di mercato),
- ✓ Legge 20 novembre 2017 e modifica D.Lgs. n. 21/2018 che ha aggiunto art. 25-terdecies (Razzismo e xenofobia),
- ✓ Legge n.3/2018 modifica art. 25-septies,
- ✓ D.lgs. no 21/2018 che modifica l'art. 25-undecies,
- ✓ Legge 9 gennaio 2019, n. 3, in vigore dal 31 gennaio 2019, recante misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici,
- ✓ Legge 3 maggio 2019, n.39, in vigore dal 17 maggio 2019, che ha aggiunto art. 25-quaterdecies (Frodi in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi di azzardo a mezzo di apparecchi vietati),
- ✓ Decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, in vigore dal 22 settembre 2019, recante disposizioni urgenti in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica,
- ✓ Legge 19 dicembre 2019 n. 157, in vigore dal 25 dicembre 2019, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili e D.lgs. 75/2020 che ha aggiunto l'art. 25-quinquiesdecies (Reati tributari) e modifica con D.lgs. 75/2020 anche all'art. 25 (Peculato, concussione, indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio),
- ✓ D.lgs. 14 luglio 2020 n. 75, di attuazione della direttiva (UE) 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale, che ha aggiunto l'art. 25-sexiesdecies (Contrabbando).
- ✓ D. lgs. 8 novembre 2021 n. 184 in vigore dal 29 novembre 2021, n. 184, di attuazione della direttiva (UE) 2019/713 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti.
- ✓ D.lgs. 8 novembre 2021, n. 195, in vigore dal 15 dicembre 2021, di attuazione della direttiva (UE) 2018/1673 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla lotta al riciclaggio mediante diritto penale, che modifica le fattispecie incriminatrici dei reati di ricettazione (art. 648 c.p.), riciclaggio (art. 648 bis c.p.), impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 ter c.p.) e autoriciclaggio (art. 648 ter.1. c.p.).
- ✓ Legge 9 marzo 2022 n. 22, in vigore dal 23 marzo 2022, recante disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale, che riforma le disposizioni penali a tutela del patrimonio culturale.
- ✓ D. Lgs. 2 marzo 2023, n. 19, in vigore dal 22 marzo 2023, di attuazione della direttiva (UE) 2019/2121 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 per quanto riguarda le trasformazioni, le fusioni e le scissioni transfrontaliere, e introduce il reato di false o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare.
- ✓ Decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20, in vigore dal 11 marzo 2023, recante disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare.
- ✓ Decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24, in vigore dal 30 marzo 2023, di attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali.
- ✓ Legge 14 luglio 2023, n. 93, in vigore dal 8 agosto 2023, recante disposizioni per la prevenzione e la repressione della diffusione illecita di contenuti tutelati dal diritto d'autore mediante le reti di comunicazione elettronica.
- ✓ Legge 9 ottobre 2023, n. 137, in vigore dal 10 ottobre 2023, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 105, recante disposizioni urgenti in materia di processo penale, di contrasto agli incendi boschivi, di recupero dalle tossicodipendenze, di salute e di cultura, nonché in materia di personale della magistratura e della pubblica amministrazione.
- ✓ Legge 22 gennaio 2024, n. 6 recante disposizioni sanzionatorie in materia di distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici e modifiche agli articoli 518-duodecies, 635 e 639 del Codice penale (GU Serie Generale n.19 del 24-01-2024).
- ✓ Legge 90/2024 del 28 giugno 2024, in vigore dal 17 luglio 2024, recante disposizioni in materia di rafforzamento della cybersicurezza nazionale e di reati informatici.
- ✓ Decreto-Legge del 4 luglio 2024, n. 92 (c.d. "Decreto Carceri") – convertito con modificazioni dalla L. 8 agosto 2024, n. 112, in vigore dal 10 agosto 2024 – introduce nel Codice penale e, contestualmente, nel Catalogo dei Reati, mediante richiamo all'art. 25 del D. Lgs. 231/2001, il nuovo reato di cui all'art. 314 bis del Codice penale, rubricato "Indebita destinazione di denaro o cose mobili".
- ✓ Legge 112/2024 del 8 agosto 2024, recante misure urgenti in materia penitenziaria, di giustizia civile e penale e di personale del Ministero della giustizia.
- ✓ Legge 114/2024 del 9 agosto 2024 recante modifiche al Codice penale, al codice di procedura penale, all'ordinamento giudiziario e al codice dell'ordinamento militare.
- ✓ Decreto legislativo 5 settembre 2024, n. 129, in vigore dal 14 settembre 2024, riguardante l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023, relativo ai mercati delle criptoattività e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 1095/2010 e le direttive 2013/36/UE e (UE) 2019/1937. (24G00147).
- ✓ Decreto legislativo n. 141 del 26 settembre 2024, recante disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell'Unione e revisione del sistema sanzionatorio in materia di accise e altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi.
- ✓ Legge n. 143/2024, del 13 ottobre 2024, di conversione del Decreto-legge n. 113/2024, c.d. "Decreto Omnibus".
- ✓ Legge 166 del 14 novembre 2024 di conversione del decreto-legge del 16 settembre 2024, n. 131, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano.
- ✓ Legge 187 del 9 dicembre 2024 di conversione del decreto-legge del 11 ottobre 2024, n. 145, recante disposizioni urgenti in materia di ingresso in Italia di lavoratori stranieri, di tutela e assistenza alle vittime di caporalato, di gestione di flussi migratori e di protezione internazionale, nonché dei relativi procedimenti giurisdizionali.
- ✓ Decreto-legge 11 aprile 2025, n. 48, in vigore dal 12 aprile 2025, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell'usura e di ordinamento penitenziario.

delle persone giuridiche e degli Enti anche privi di personalità giuridica, in ossequio a quanto stabilito in alcune Convenzioni Internazionali² a cui l'Italia ha aderito. La finalità del Decreto è quella di reprimere, mediante l'applicazione di sanzioni particolarmente afflittive, ogni forma di "economia illegale" realizzata dall'Ente nella ricerca del profitto, sia nel caso di reato posto in essere nell'ambito della politica aziendale, sia nelle ipotesi di mancanza di organizzazione e controllo.

La responsabilità amministrativa, introdotta nel Decreto, è configurabile nel momento in cui si realizza, nell'interesse o a vantaggio dell'Ente, una delle condotte illecite previste nel Decreto perpetrate da persone fisiche che:

- i. Rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione delle società o Enti o di una loro unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria, funzionale nonché esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso (c.d. soggetti apicali);
- ii. Sono sottoposte alla direzione e vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati (c.d. soggetti sottoposti).

La responsabilità amministrativa dell'Ente si aggiunge e non si sostituisce alla responsabilità penale della persona che ha materialmente commesso il reato, espressamente previsto dalla legge già in vigore al momento della realizzazione del fatto costituente reato.

La responsabilità amministrativa a carico dell'Ente permane anche quando la persona fisica autrice del reato non è stata identificata o non risulta punibile o qualora il reato si estingua per una causa diversa dall'amnistia (per esempio per prescrizione, per morte del reo).

La fondatezza della responsabilità amministrativa dell'Ente e della responsabilità penale della persona fisica sono entrambe oggetto di accertamento nel corso del medesimo procedimento innanzi al giudice penale.

Poiché, come anticipato, il Decreto mira a punire direttamente il patrimonio degli Enti nell'interesse o a vantaggio dei quali il reato è stato posto in essere, sono state previste quattro differenti tipologie di sanzioni irrogabili all'Ente:

- Sanzioni pecuniarie: applicabili per tutti gli illeciti amministrativi e determinate attraverso un sistema di quote;
- Sanzioni interdittive: applicabile solo nel caso in cui la responsabilità dell'Ente deriva da un reato presupposto per la quale è stata espressamente prevista e se ricorrono particolari condizioni (vedi infra par. 6);
- Pubblicazione della sentenza: applicabile quando è irrorata una sanzione interdittiva;
- Confisca e sequestro preventivo: la confisca è disposta nei confronti dell'Ente con la sentenza di condanna ed ha per oggetto il prezzo o profitto del reato, salvo che per la parte che può essere restituita al danneggiato, ovvero somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente al

² Si ricordano, in particolare, la Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995 sulla tutela degli interessi finanziari della Comm. unita Europea; la Convenzione di Bruxelles del 26 maggio 1997 sulla lotta alla corruzione di funzionari pubblici sia della Comunità Europea che degli Stati membri; la Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997 sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche ed internazionali

prezzo o profitto del reato (c.d. confisca per equivalente). Il sequestro preventivo è invece possibile come misura cautelare funzionale alla confisca per equivalente.

2. CRITERI DI IMPUTAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA

Ai fini dell'attribuzione della responsabilità amministrativa dell'Ente occorre che sussistano **presupposti oggettivi e soggettivi**.

Ai sensi dell'art. 5 del Decreto, è configurabile la responsabilità amministrativa dell'Ente quando ricorrono i seguenti **presupposti**:

a) Commissione di una delle fattispecie di reato espressamente previste dal Decreto

L'Ente non può quindi essere ritenuto responsabile per una fattispecie di reato per il quale il legislatore non abbia previsto detta responsabilità e l'entità delle relative sanzioni. Allo stesso tempo il catalogo dei reati è comunque aperto e modificabile dal legislatore, come analizzato in seguito.

Ai sensi dell'art. 26 del Decreto, è altresì previsto che è configurabile la responsabilità amministrativa a carico dell'ente, con una riduzione delle relative sanzioni (da un terzo alla metà), qualora il delitto presupposto non sia stato perfezionato, ma sia stato compiuto nella forma del tentativo. Il soggetto abbia quindi posto in essere atti idonei, diretti in modo non equivoco a commettere il reato in questione, senza tuttavia compiere l'azione criminosa ovvero senza determinare l'evento lesivo.

b) Sussistenza dell'interesse o vantaggio derivante all'Ente dalla commissione del reato

Il legislatore identifica due distinte condizioni oggettive

- il criterio dell'interesse, inteso come volontà dell'autore materiale del reato di voler beneficiare l'Ente con la sua condotta. Quest'ultima, secondo la dottrina, è posta in essere nell'interesse dell'Ente, qualora, in base ad una valutazione ex ante, sia finalizzata, anche solo in parte, a conseguire una data utilità all'Ente a prescindere dalla concreta realizzazione o meno di qualche beneficio. L'interesse dell'Ente deve pertanto risultare sussistente al momento della realizzazione del fatto criminoso da parte della persona fisica;
- il criterio del vantaggio, attinente all'effettivo beneficio ottenuto dall'Ente indipendentemente dall'intenzionalità del soggetto che ha commesso il reato. L'accertamento del vantaggio deve quindi essere fatto con una valutazione ex post, sulla base della concreta utilità ricavata dall'Ente a seguito del reato.

È invece esclusa la responsabilità amministrativa dell'Ente qualora gli autori del reato (soggetti apicali o sottoposti) hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi e non vi sia un vantaggio per l'Ente. Se infatti la condotta criminosa non è finalizzata a perseguire un interesse per l'Ente, neppure parzialmente, non è ascrivibile alcuna responsabilità a carico dell'Ente poiché viene a meno uno dei presupposti oggettivi. Così come nell'ipotesi di reato commesso senza la finalità di ottenere un provento per l'Ente, è irrilevante la predisposizione e attuazione o meno di misure preventive e di controllo da parte dell'Ente, in quanto l'assenza del presupposto oggettivo elimina qualsivoglia possibilità di configurare una responsabilità ai sensi del Decreto.

Qualora, invece, il soggetto abbia agito nel prevalente interesse proprio o di terzi e vi sia stato alcun un vantaggio minimo, rimane comunque configurabile per l'Ente la responsabilità amministrativa, ai sensi dell'articolo 12 lett.1, ma sarà applicabile una sanzione pecuniaria ridotta.

c) Commissione del reato da parte di soggetti apicali o a loro sottoposti

Il Decreto all'art. 5 identifica i soggetti autori dell'illecito nei:

- Soggetti c.d. apicali, identificati in coloro che esercitano funzioni di rappresentanza (es. legale rappresentante), di gestione (es. amministratore delegato), di direzione (es. direttore generale) dell'Ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale (come, ad esempio, il direttore di stabilimento) nonché fa riferimento ai soggetti che esercitano anche di fatto la gestione e controllo (es. amministratore di fatto).
- Soggetti c.d. sottoposti alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati. Appartengono a tale categoria coloro i quali eseguono nell'interesse dell'Ente le decisioni adottate dai vertici sotto la direzione e la vigilanza dei soggetti apicali. Oltre al personale dipendente si includono anche coloro che agiscono in nome e per conto o nell'interesse dello stesso come ad esempio i collaboratori, i consulenti, i parasubordinati.

d) Sussistenza di colpevolezza dell'Ente

La responsabilità amministrativa dell'Ente è configurabile qualora l'Ente non abbia adottato o non abbia rispettato un sistema di gestione e controllo, attinente alla sua organizzazione ed allo svolgimento della sua attività, idoneo a prevenire la commissione del reato.

L'Ente è destinatario di sanzioni solo nel caso in cui ad esso sia rimproverabile una condotta contraria alle disposizioni di legge, posta in essere dai soggetti apicali o sottoposti, mediante scelte aziendali consapevoli, o quantomeno derivi da "colpa in organizzazione", intesa come inosservanza degli obblighi di predisporre delle adeguate misure preventive, nonché di controllo di vigilanza e conseguentemente inefficace organizzazione della struttura aziendale.

3. RESPONSABILITÀ DELL'ENTE IN IPOTESI DI CONCORSO NEL REATO

La responsabilità dell'Ente può sussistere, ai sensi del Decreto, anche laddove il soggetto autore del reato abbia concorso alla sua realizzazione con soggetti estranei all'organizzazione dell'Ente medesimo, purché sussista un interesse o vantaggio dell'Ente nella commissione del reato.

Potrebbe quindi essere coinvolto a titolo di colpa nei reati intenzionalmente compiuti da Fornitori (es. Appaltatori, Smaltitori/Trasportatori Rifiuti, Partner commerciali), l'Ente che, a titolo esemplificativo, avesse trascurato, in modo non motivato, di valutare in via preliminare il possesso dei requisiti previsti per legge in capo al Fornitore ovvero avesse accettato passivamente condizioni economiche particolarmente vantaggiose soprattutto se fuori mercato. Il vantaggio dell'Ente potrebbe inoltre essere rappresentato anche solo dalla riduzione dei costi aziendali in seguito all'assegnazione di un determinato servizio al Fornitore che ha commesso uno dei reati presupposto della responsabilità amministrativa ai sensi del Decreto.

4. ESONERO DALLA RESPONSABILITÀ

L'articolo 6 e 7 del Decreto prevedono espressamente che **si intende esclusa la responsabilità dell'Ente quando questo dimostri, prima della commissione del reato, di aver adottato ed efficacemente attuato un Modello di organizzazione e gestione idoneo a prevenire la commissione dei reati della specie di quello realizzato**. Tale forma di esonero vale sia nel caso di commissione dei reati da parte di soggetti apicali sia nel caso di soggetti sottoposti alla direzione e vigilanza di un soggetto apicale. I criteri di imputazione sul piano soggettivo sono tuttavia differenti.

Nel caso, infatti, di **reato commesso da soggetto in posizione apicale** la responsabilità dell'Ente è **presunta**: l'Ente deve quindi provare le seguenti condizioni, che devono ricorrere tutte e congiuntamente, affinché la responsabilità dell'Ente possa essere esclusa:

- a) Di aver adottato ed efficacemente attuato attraverso il suo organo dirigente, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- b) Di aver affidato ad un Organismo interno di Vigilanza (OdV), dotato di autonomi poteri d'iniziativa e di controllo, il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli, nonché di curare il loro aggiornamento;
- c) Che le persone che hanno commesso il reato hanno agito eludendo fraudolentemente³ i suddetti modelli di organizzazione e di gestione;
- d) Che non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui alla precedente lett. b).

Si tratta pertanto di una vera e propria inversione dell'onere della prova, in quanto, per non rispondere dell'illecito, la Società deve dimostrare la sua estraneità ai fatti contestati al soggetto apicale, provando la sussistenza delle sopra elencate condizioni nonché di aver adottato e applicato un idoneo sistema di prevenzione del reato commesso.

Nel caso invece di **reato commesso da soggetto sottoposto**, l'Ente è chiamato a rispondere **solo qualora si accerti che la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza di obblighi di direzione o vigilanza**.

La responsabilità dell'Ente si fonda quindi sull'inadempimento di doveri di direzione e vigilanza, attribuiti ai sensi di legge al Vertice aziendale o trasferiti su altri soggetti per effetto di valide deleghe.

³ La commissione del reato da parte di un soggetto apicale, violando fraudolentemente il Modello, anche senza alcuna colpa da parte dell'Ente, non toglie tuttavia la responsabilità amministrativa dell'Ente. E' comunque oggetto di confisca qualunque vantaggio derivante all'Ente a seguito della realizzazione di un reato, anche senza colpa, ai sensi dell'art. 6 comma 5, dato che non è ammissibile che si possa conseguire un arricchimento derivante da un illecito o da indebita utilità. La Corte Suprema di Cassazione (sentenza n. 3307 del 18 dicembre 2013) ha recentemente chiarito che *“la natura fraudolenta della condotta del soggetto apicale (persona fisica) costituisce, per così dire, un indice rivelatore della validità del modello, nel senso che solo una condotta fraudolenta appare atta a forzarne le “misure di sicurezza”*. Inoltre, *“essendo evidente che la condotta fraudolenta non può consistere in una mera violazione delle prescrizioni contenute nel modello”, ha quindi identificato la condotta fraudolenta in “una condotta di “aggiramento” di una norma imperativa, non di una semplice “frontale” violazione della stessa*.

Si presume pertanto la correttezza del comportamento nel caso in cui l'Ente, prima della commissione del reato, abbia adottato un modello idoneo a prevenire reati dello stesso tipo di quelli commessi e lo abbia efficacemente attuato.

Il regime giuridico è quindi più favorevole all'Ente, infatti, l'onere della prova del Pubblico Ministero è più ampio perché, oltre a dimostrare i presupposti oggettivi della responsabilità dell'Ente, il Pubblico Ministero dovrà dimostrare la mancata adozione ed efficace attuazione del suddetto Modello.

5. IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

Il Decreto prevede all'art.6 che i Modelli di cui alla lettera a), debbano rispondere alle seguenti esigenze:

1. Individuare le aree a rischio di commissione dei reati previsti dal Decreto;
2. Predisporre specifici protocolli al fine di programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
3. Prevedere modalità di individuazione e di gestione delle risorse finanziarie dell'azienda idonee ad impedire la commissione di tali reati;
4. Prescrivere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello;
5. Configurare un sistema disciplinare interno idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

La formulazione del Modello e l'organizzazione dell'attività dell'Organismo di Vigilanza devono pertanto porsi come obiettivo quello di poter ottenere da parte dell'Autorità Giudiziaria un eventuale giudizio di "idoneità" in caso di commissione di un reato, che conduca all'esonero di responsabilità della Società.

La semplice adozione del Modello da parte dell'organo dirigente non è, tuttavia, misura sufficiente a determinare l'esonero da responsabilità dell'ente. E' altresì necessario che il Modello sia anche efficace ed effettivo.

Con riferimento all' "efficacia", il legislatore ha previsto che detto requisito possa ritenersi soddisfatto allorquando un Modello risponde alle seguenti esigenze:

- Individua le attività nel cui ambito possono essere commessi reati (cosiddetta "mappatura" delle attività a rischio);
- Prevede degli specifici protocolli diretti a definire e programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'Ente in relazione ai reati da prevenire;
- Definisce le modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
- Prevede obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di vigilanza deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello adottato;

- Introduce un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

L' "effettività" è invece soddisfatta attraverso:

- Programmate e periodiche verifiche circa l'idoneità del Modello e sulla conformità delle misure preventive (organizzative, decisionali, operative e di controllo) previste nel Modello, procedendo a modificarle qualora siano scoperte significative violazioni delle prescrizioni in esso descritte ovvero quando intervengano mutamenti nell'organizzazione o nell'attività;
- Un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello stesso.

6. I REATI PREVISTI DAL DECRETO

I reati previsti dal Decreto sono soggetti a continue variazioni ed integrazioni effettuate nel corso del tempo per mezzo di nuovi interventi legislativi.

Attualmente la tipologia di reati destinati a comporre il regime di responsabilità amministrativa a carico delle Società e degli Enti è la seguente:

A. Le fattispecie, già previste nel testo originario del Decreto del 2001, da cui deriva la responsabilità per le Società e gli Enti e relative ai reati attinenti i rapporti con la Pubblica Amministrazione, recentemente modificate ed integrate con la Legge n.190/2012⁴ "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione:

- ✓ Malversazione a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 316-bis c.p.);
- ✓ Indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte dello Stato o di un altro ente pubblico (art. 316-ter c.p.);
- ✓ Turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.);⁵
- ✓ Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353 c.p.);⁶
- ✓ Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640, 2° comma, n° 1 c.p.);
- ✓ Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.);
- ✓ Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.);
- ✓ Corruzione per l'esercizio della funzione ⁷(art. 318 c.p.);

⁴ La legge è stata pubblicata in data 13 novembre 2012 in Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n.265 – ed è entrata in vigore in data 28 novembre 2012.

⁵ Inserito dall'art. 6-ter, comma 2, lett. a), D.L. 10 agosto 2023, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 ottobre 2023, n. 137.

⁶ Inserito dall'art. 6-ter, comma 2, lett. a), D.L. 10 agosto 2023, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 ottobre 2023, n. 137.

⁷ Articolo con rubrica modificata dalla Legge n.190 del 6 novembre 2012, articolo 1, comma 75.

- ✓ Corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.)
 - ✓ Corruzione in atti giudiziari (art. 319-*ter* c.p.)⁸;
 - ✓ Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-*quater* c.p.)⁹;
 - ✓ Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);
 - ✓ Concussione (art. 317 c.p.)¹⁰;
 - ✓ Traffico di influenze illecite (346-*bis* c.p.)¹¹;
 - ✓ Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-*bis* c.p.)¹²;
 - ✓ Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22, recante disposizioni in materia di lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato, di cui al D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 - "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero" e successive integrazioni).
- B. I delitti contro la fede pubblica introdotti dall'art. 6 della Legge 23 novembre 2001 n. 409 relativa a "disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro" e così come successivamente modificati ed integrati:**
- ✓ Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.);
 - ✓ Alterazione di monete (art. 454 c.p.);
 - ✓ Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art.455 c.p.);
 - ✓ Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.);
 - ✓ Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.);
 - ✓ Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.);

⁸ Articolo modificato con la Legge n.69/2015 con un aumento di pena.

⁹ Articolo introdotto con Legge n.190 del 6 novembre 2012, articolo 1, comma 75 e modificato dalla Legge n. 69/2015 con un aumento di pena.

¹⁰ Articolo modificato con la Legge n.69/2015 con un aumento di pena.

¹¹ Articolo modificato con la Legge 9 gennaio 2019, n. 3 ("Legge Anticorruzione").

¹² Re -Inserito da D.Lgs. n. 121 del 7 luglio 2011, all'art. 25 decies.

- ✓ Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.);
 - ✓ Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.);
 - ✓ Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.);
 - ✓ Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)
- C. I reati c.d. "societari" inseriti per mezzo del D.lgs. 11 aprile 2002 n. 61 e modificati dalla L. 28 dicembre 2005 n. 262 (legge sulla tutela del risparmio) mediante l'introduzione nel Decreto dell'art. 25-ter:**
- ✓ False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.)¹³;
 - ✓ False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.)¹⁴;
 - ✓ Fatti di lieve entità (art. 2621 bis c.c.)¹⁵;
 - ✓ Falso in prospetto (art. 173-bis D.lgs. 58/1998) ¹⁶;
 - ✓ Abrogato - Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione (art. 2624 c.c.)¹⁷;
 - ✓ Impedito controllo (art. 2625 c.c.)¹⁸;
 - ✓ Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.);
 - ✓ Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.);
 - ✓ Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.);
 - ✓ Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)¹⁹;

¹³ Articolo modificato con la Legge n.69/2015.

¹⁴ Articolo modificato con la Legge n.69/2015.

¹⁵ Articolo introdotto con la Legge n.69/2015.

¹⁶ Il reato di falso in prospetto è stato abrogato dall'art. 34 della L. 262/2005. Pertanto, non sembrerebbero essere più applicabili le sanzioni previste dal D.Lgs. 231/01. Tuttavia, poiché la fattispecie criminosa è stata riproposta in termini analoghi dall'art. 173-bis del D.Lgs. 58/1998 si ritiene opportuno, in via prudenziale, mantenerne la previsione nella mappatura delle attività a rischio, tra i reati cui il D.Lgs. 231/01 ricollega alla responsabilità dell'Ente.

¹⁷ L'art. l'art. 2624 c.c. è stato abrogato dal decreto legislativo 27 gennaio 2010, art. 37, co. 34.

¹⁸ L'articolo 37, comma 35, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 ha modificato l'articolo 2625, primo comma, del Codice civile escludendo la revisione dal novero delle attività di cui la norma sanziona l'impedimento da parte degli amministratori. Il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 introduce, allo stesso tempo, all'articolo 29, le fattispecie dell'illecito (amministrativo e penale) di impedito controllo in capo a, seconda il comma 1, "I componenti dell'organo di amministrazione che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di revisione legale".

¹⁹ L'art. 2635 "Infedeltà a seguito di dazione o promessa di utilità" è stato riformulato con il Decreto legislativo n. 38 del 15 marzo 2017 "attuazione della decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato".

- ✓ Istigazione alla corruzione fra privati (art. art. 2635-bis c.c.)²⁰;
 - ✓ Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali e della società controllante (art. 2628 c.c.);
 - ✓ Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.);
 - ✓ Omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629 bis c.c.);
 - ✓ Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.);
 - ✓ Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.);
 - ✓ Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.);
 - ✓ Aggiotaggio (art. 2637 c.c.);
 - ✓ Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.);
 - ✓ False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare previsto dall'art. 55, comma 1, lett. c), D.lgs. 2 marzo 2023, n. 19.²¹
- D. I delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico inseriti nel Decreto dall'art. 3 della Legge 14 gennaio 2003, n. 7, mediante la previsione dell'art. 25-*quater* dei predetti reati previsti dal codice penale, dalle leggi speciali o comunque che siano stati posti in essere in violazione della convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo tenutasi a New York il 9 dicembre 1999²²:**
- ✓ Associazioni sovversive (art. 270 c.p.);
 - ✓ Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270 bis c.p.);
 - ✓ Assistenza agli associati (art. 270 ter c.p.);
 - ✓ Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 *quater* c.p.);
 - ✓ Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 *quinquies* c.p.);
 - ✓ Attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.);
 - ✓ Sequestro di persona a scopo di terrorismo e di eversione (art. 289 bis c.p.);

²⁰ L'art. 2635 bis del c.c. "Pene accessorie" è stato introdotto con il Decreto legislativo n. 38 del 15 marzo 2017 "attuazione della decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato.

²¹ Questo reato è stato introdotto dal D. Lgs. 2 marzo 2023, n. 19, in vigore dal 22 marzo 2023, di attuazione della direttiva (UE) 2019/2121 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 per quanto riguarda le trasformazioni, le fusioni e le scissioni transfrontaliere.

²² L'art. 25*quater* è stato modificato dal Decreto-Legge 11 aprile 2025, n. 48 che ha integrato l'Art. 435 c.p. (Fabbricazione o detenzione di materie esplodenti), prevedendo la reclusione da 6 mesi a 4 anni per la diffusione o pubblicizzazione di materiale destinato a insegnare come costruire ordigni esplosivi o a compiere attentati contro l'incolumità pubblica, entrambi facenti parte dell'Art. 25-*quater* del D.lgs. 231/01 (Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico).

- ✓ Istigazione a commettere alcuno dei delitti contro la personalità dello Stato (art. 302 c.p.);
- ✓ Cospirazione politica mediante accordo e cospirazione politica mediante associazione (artt. 304 e 305 c.p.);
- ✓ Banda armata e formazione e partecipazione e assistenza ai partecipanti di cospirazione o di banda armata (artt. 306 e 307 c.p.);
- ✓ Reati di terrorismo previsti dalle leggi speciali;
- ✓ Reati diversi da quelli elencati nel -Codice penale e nelle leggi speciali, posti in essere in violazione dell'art. 2 della convenzione di New York dell'8 dicembre 1999.

Con la Legge del 16 marzo 2006 n. 146, di ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, la responsabilità amministrativa degli Enti e delle Società è stata estesa, ai sensi dell'art. 10, ai seguenti reati, purché commessi a livello transnazionale;

- ✓ Associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
- ✓ Associazione di tipo mafioso (art. 416 bis c.p.);
- ✓ Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291 quater D.P.R. 23 gennaio 1973 n. 43);
- ✓ Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309);
- ✓ Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12 D.lgs. 25 luglio 1998 n. 286);
- ✓ Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377 bis c.p.);
- ✓ Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.);

Ai sensi dell'art. 3 della legge n. 146/2006, si considera "transnazionale" il reato punito con a pena non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora:

- Sia commesso in più di uno Stato;
- Sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;
- Sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;
- Sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.

E. I Delitti contro la personalità individuale introdotti nel Decreto all'art. 25-quinquies, recentemente integrati con la Legge 199/2016 "Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero, dello sfruttamento del lavoro in agricoltura e di riallineamento retributivo nel settore agricolo", pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 257 il 3 novembre 2016. L'art. 25-quinquies comprende i seguenti reati:

- ✓ Riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù (art. 600 c.p.);
- ✓ Prostituzione minorile (art. 600 bis c.p.);
- ✓ Pornografia minorile (art. 600 ter c.p.);
- ✓ Detenzione di materiale pornografico (art. 600 *quater* c.p.);
- ✓ Pornografia virtuale (art. 600 *quater*.1 c.p.)
- ✓ Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600 quinquies c.p.);
- ✓ Tratta di persone (art. 601 c.p.);
- ✓ Alienazione e acquisto di schiavi (art. 602 c.p.);
- ✓ Intermediazione di manodopera e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p.)²³;
- ✓ Adescamento di minori (art. 609-undecies).

F. I reati in materia di abuso di informazione privilegiata e di manipolazione del mercato sono stati introdotti nel Decreto come art. 25 *sexies* per mezzo dell'art. 9 della L. 18 aprile 2005 n. 62 che ha altresì modificato il Testo Unico della Finanza (D.lgs. 58/1998), nonché del D.Lgs. 107/2018. Per essi sono previste sia sanzioni penali irrogate dalla magistratura ordinaria sulla base di quanto disposto dagli articoli 184 e 185 del TUF, sia sanzioni amministrative irrogate dalla Consob a seguito della previsione degli articoli 187 bis e 187 ter del TUF:

- ✓ Abuso di informazioni privilegiate (articoli 184 e 187 *bis* del TUF.);
- ✓ Manipolazione di mercato (articoli 185 e 187 *ter* del TUF);
- ✓ Divieto di abuso di informazioni privilegiate e di comunicazione illecita di informazioni privilegiate (art. 14 Reg. UE n. 596/2014);
- ✓ Divieto di manipolazione del mercato (art. 15 Reg. UE n. 596/2014).

²³ L'art. 603-bis del c.p. è stato introdotto con la Legge 199/2016 "Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero, dello sfruttamento del lavoro in agricoltura e di riallineamento retributivo nel settore agricolo", pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 257 il 3 novembre 2016 ed in vigore dal 4 novembre 2016.

G. Un ulteriore reato contro la personalità individuale è stato introdotto con la legge 9 gennaio 2006 n. 7 intitolata “disposizioni concernenti la prevenzione e il divieto delle pratiche di mutilazione dei genitali femminili”, in attuazione del programma di azione adottato nella conferenza mondiale sulle donne tenutasi a Pechino nel 1995 che ha inserito l’art. 583 bis nel codice penale relativo e per mezzo dell’art. 8 ha aggiunto nel Decreto l’art. 25 *quater* 1:

✓ Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili.

H. I reati per violazione delle norme sulla sicurezza sul lavoro introdotti nel Decreto per mezzo dell’art. 25 *septies* secondo quanto disposto dall’art. 9 della Legge 3 agosto 2007 n. 123 in materie di sicurezza sul lavoro che prevede due particolari casi di responsabilità. La legge 123/2007 ha altresì delegato il Governo ad adottare entro maggio 2008 i decreti legislativi necessari per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro. Il D.lgs. del 9 aprile 2008 n. 81 ha dato attuazione a quanto stabilito dalla Legge 123/2007. I reati previsti dall’art. 25 *septies* sono:

✓ Omicidio colposo (art. 589 c.p.);

✓ Lesioni personali colpose gravi o gravissime (art. 590 comma III c.p.), se commessi in violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della salute sul lavoro.

I. I reati in materia di riciclaggio e ricettazione sono stati introdotti nel Decreto dall’art. 63 comma III del D.lgs. 231 del 2007 di recepimento della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo in attuazione della direttiva (UE) 2015/849 (c.d. IV Direttiva Antiriciclaggio), nonché dalla Legge n.186 del 15 dicembre 2014, “Disposizioni in materia di emersione e rientro dei capitali detenuti all’esterno nonché di lotta all’evasione fiscale”, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 292 del 17 dicembre 2014. L’ art. 25 *octies* “Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori” prevede quindi i seguenti reati:

✓ Ricettazione (art. 648 c.p.);

✓ Riciclaggio (art. 648 bis c.p.)²⁴;

²⁴ Art. modificato con il decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90 di “Attuazione della direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo e recante modifica delle direttive 2005/60/CE e 2006/70/CE e attuazione del regolamento (UE) n. 2015/847 riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (CE) n. 1781/2006”.

- ✓ Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 *ter* c.p.);
- ✓ Autoriciclaggio (art. 648*ter* 1 c.p.);
- ✓ Trasferimento fraudolento di valori (art. 512 c.p.)²⁵

I predetti reati sono rilevanti sia se commessi a livello nazionale sia qualora le attività che hanno generato i beni da riciclare si siano svolte nel territorio di un altro stato comunitario o di un Paese extracomunitario.

J. La legge 48/2008 di ratifica della Convenzione sulla criminalità informatica ha esteso, a partire dal 5 aprile 2008 la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche ai reati di criminalità informatica introducendo nel decreto l'art. 24 bis che fa riferimento ai seguenti reati:

- ✓ Falsità in un documento informatico pubblico o privato o avente efficacia probatoria (art. 491 bis c.c.)²⁶;
- ✓ Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640 *quinquies* c.p.).
- ✓ Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615 *ter* c.p.);
- ✓ Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615 *quater* c.p.);
- ✓ Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615 *quinquies* c.p.);
- ✓ Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 *quater* c.p.);
- ✓ Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 *quinquies* c.p.);
- ✓ Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635 bis c.p.)²⁷;
- ✓ Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635 *ter* c.p.)²⁸;
- ✓ Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635 *quater* c.p.)²⁹;

²⁵ Inserito dall'art. 6-ter, comma 2, lett. b), n. 1), D.L. 10 agosto 2023, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 ottobre 2023, n. 137.

²⁶ Art. modificato con D.lgs. del 15 gennaio 2016, n. 7.

²⁷ Art. modificato con D.lgs. del 15 gennaio 2016, n. 7.

²⁸ Art. modificato con D.lgs. del 15 gennaio 2016, n. 7.

²⁹ Art. modificato con D.lgs. del 15 gennaio 2016, n. 7.

- ✓ Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635 *quiquies* c.p.)³⁰;
- ✓ Estorsione mediante reati informatici (art. 629 c.p.)³¹

K. I reati connessi alle attività proprie del crimine organizzato, inseriti nel Decreto a seguito di approvazione del così detto “Pacchetto sicurezza” (DDL n. 21180 art. 59) ed introdotti dalla Legge 94 del 15 Luglio 2009. Principale caratteristica è l'introduzione ed estensione anche all'ambito nazionale dei reati associativi, già previsti nella legge 146/2006³² nel caso in cui tali reati avessero carattere transnazionale. Tale introduzione risponde all'esigenza di rafforzare la lotta contro la criminalità di impresa (ad esempio frodi fiscali, il traffico illecito di rifiuti, ecc.). L'art. 24-ter introduce i seguenti reati:

- ✓ Associazione per delinquere (art. 416 c.p. ad eccezione del sesto comma);
- ✓ Associazione a delinquere finalizzata alla riduzione o al mantenimento in schiavitù, alla tratta di persone, all'acquisto e alienazione di schiavi ai reati concernenti le violazioni delle disposizioni sull'immigrazione clandestina di cui all'art. 12 D.lgs. 286/1998 (art. 416 c.p.);
- ✓ Associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.);
- ✓ Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.);
- ✓ Sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.);
- ✓ Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 DPR 9 ottobre 1990 n. 309).
- ✓ Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo³³

L. I delitti in materia di “turbata libertà dell'industria e del commercio” introdotti nel Decreto (art. 25-bis 1) a seguito di emanazione della Legge 99 del 23 luglio 2009 ed in particolare:

- ✓ Turbata libertà dell'industria e del commercio (art. 513 c.p.);
- ✓ Frode dell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.);

³⁰ Art. modificato con D.lgs. del 15 gennaio 2016, n. 7.

³¹ Comma 1-bis inserito all'art. 24bis dall'art. 20, comma 1, lett. b), L. 28 giugno 2024, n. 90.

³² Art. 10 della Legge “Ratifica della Convenzione ONU sulla lotta alla criminalità organizzata transnazionale” (si veda anche §...)

³³ La Legge precisa che sono escluse le armi denominate “da bersaglio da sala”, o ad emissione di gas, nonché le armi ad aria compressa, sia lunghe sia corte i cui proiettili erogano un'energia cinetica superiore a 7,5 joule, e gli strumenti lanciarazzi, salvo che si tratti di armi destinate alla pesca ovvero di armi e strumenti per i quali la “Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi” escluda, in relazione alle rispettive caratteristiche, l'attitudine a recare offesa alla persona.

- ✓ Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.);
- ✓ Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.);
- ✓ Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.);
- ✓ Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.);
- ✓ Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.);
- ✓ Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.).

M. I delitti di “violazione del diritto d’autore”, che contemplano alcuni reati previsti dalla L. 633/1941 a protezione del diritto d’autore (in particolare degli artt. 171, 171-bis, 171-ter, 171-septies e 171-octies), tali reati sono stati introdotti nel Decreto all’art. 25-novies a seguito di emanazione della Legge 99 del 23 luglio 2009 e riguardano in particolare le duplicazioni abusive o la diffusione nel territorio dello Stato di prodotti senza la preventiva comunicazione alla SIAE.

- ✓ Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un’opera dell’ingegno protetta, o di parte di essa (art. 171, l. 633/194);
- ✓ Reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l’onore o la reputazione (art. 171, l. 633/194);
- ✓ Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171-bis l. 633/194);
- ✓ Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 171-bis l. 633/194);
- ✓ Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell’ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione

abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa (art. 171-ter l. 633/1941);

- ✓ Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 171-septies l. 633/1941);
- ✓ Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171-octies l. 633/1941).

N. I reati ambientali sono stati introdotti con il D.lgs. 121 del 7 luglio 2011, entrato in vigore in data 16 agosto 2011, che recepisce la Direttiva n. 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente e della Direttiva 2009/123/CE, a modifica della Direttiva 2005/35/CE, in materia di inquinamento provocato dalle navi, ed in attuazione della delega contenuta nella legge Comunitaria per il 2009 (art. 19, l. n. 96/2010). I reati riguardano comportamenti fortemente pericolosi per l'ambiente, sanzionando penalmente le condotte illecite individuate dalla Direttiva CE. Con la Legge del 22 maggio 2015 n. 68 recante "Disposizioni in materia dei delitti contro l'ambiente", il legislatore ha introdotto ulteriori quattro fattispecie di natura delittuosa, di evento e di danno per l'ambiente. L'art. 25-*undecies* comprende quindi le seguenti fattispecie di reato:

- ✓ Inquinamento ambientale (art. 452 bis c.p.);
- ✓ Disastro ambientale (art. 452 quater c.p.);
- ✓ Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452 quinquies c.p.);
- ✓ Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies c.p.);
- ✓ Circostanze aggravanti (art. 452-octies c.p.);
- ✓ Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis del c.p.);
- ✓ Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis del c.p.);
- ✓ Scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose (art. 137 del D.lgs. 152/2006, comma 2);
- ✓ Scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose in difformità da prescrizioni (art. 137 del D.lgs. 152/2006, comma 3);

- ✓ Scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose oltre i valori limite tabellari (art. 137 del D.lgs. 152/2006, comma 5);
- ✓ Scarichi su suolo, sottosuolo ed acque sotterranee (art. 137 del D.lgs. 152/2006, comma 11);
- ✓ Scarichi da nave o aeromobili di sostanze vietate (art. 137 del D.lgs. 152/2006, comma 13);
- ✓ Attività di gestione dei rifiuti non autorizzate (art. 256 del D.lgs. 152/2006, comma 1);
- ✓ Discarica non autorizzata (art. 256 del D.lgs. 152/2006, comma 3);
- ✓ Inosservanza delle prescrizioni nell'autorizzazione alla gestione della discarica (art. 256 del D.lgs. 152/2006, comma 4)
- ✓ Miscelazione di rifiuti (art. 256 del D.lgs. 152/2006, comma 5);
- ✓ Deposito temporaneo rifiuti sanitari pericolosi (art. 256 del D.lgs. 152/2006, comma 5);
- ✓ Bonifica dei siti (art. 257 del D.lgs. 152/2006, comma 1);
- ✓ Bonifica dei siti da sostanze pericolose (art. 257 del D.lgs. 152/2006, comma 2);
- ✓ Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258 del D.lgs. 152/2006, comma 2);
- ✓ Traffico illecito dei rifiuti (art. 259 del D.lgs. 152/2006, comma 1);
- ✓ Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260 del D.lgs. 152/2006, comma 1);
- ✓ Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti ad alta radioattività (art. 260 del D.lgs. 152/2006, comma 2);
- ✓ Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (art. 260-bis del D.lgs. 152/2006, comma 6, 7 e 8);
- ✓ Superamento valori limiti di emissione e di qualità dell'aria (art. 279 del D.lgs. 152/2006, comma 5);
- ✓ Commercializzazione internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione (Art. 1, comma 1 e 2, Art. 2, comma 1 e 2, Art. 6, comma 4, Art. 3-bis, comma 1, della Legge del 7 febbraio 1992 n. 150 "Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, di cui alla legge 19 dicembre 1975, n. 874, e del regolamento (CEE) n. 3626/82, e successive modificazioni, nonché norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica."

- ✓ Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente (art. 3 della Legge 549/93, comma 6);
 - ✓ Inquinamento doloso provocato da navi (art. 8, comma 1 e 2, ed art. 9, comma 1, del D.lgs. 202/2007 "Attuazione della direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e conseguenti sanzioni");
 - ✓ Inquinamento colposo provocato da navi (art. 9, comma 1 e 2 del D.lgs. 202/2007 "Attuazione della direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e conseguenti sanzioni").
- O.** I reati introdotti all'art.25-terdecies dalla Legge 20 novembre 2017 n. 167, modificato dal D.lgs. n. 21/2018]:
- ✓ Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa (art. 604 bis);
 - ✓ Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa (art. 604 bis).
- P.** I reati introdotti all'art. 25*quaterdecies* dalla L. n. 39/2019 ed inerenti alla frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati:
- ✓ Frodi in competizioni sportive (art. 1, L. n. 401/1989);
 - ✓ Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa (art. 4, L. 401/1989).
- Q.** I reati tributari all'art. 25*quinqüesdecies* introdotti con la Legge 19 dicembre 2019 n. 157 pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 301 del 24 dicembre 2019, che ha convertito con modificazioni il decreto-legge del 26 ottobre 2019 intitolato "Disposizioni urgenti in materia fiscale per esigenze indifferibili":
- ✓ Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2, comma 1, D.Lgs. 74/2000);
 - ✓ Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D.L.
 - ✓ Delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8, comma 1, D.lgs. 74/2000);
 - ✓ Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D.lgs. n. 74/2000);
 - ✓ Delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D.lgs. n. 74/2000);
 - ✓ Dichiarazione infedele (art. 4 D.Lgs. n. 74/2000);
 - ✓ Omessa dichiarazione (art. 5 D.Lgs. n. 74/2000);

- ✓ Indebita compensazione (art. 10-quater D.Lgs. n. 74/2000).
- R.** I reati introdotti all'Art. 25*sexiesdecies* dal D.Lgs. n. 75/2020 e modificati dal D. Lgs. 141/2024:
- ✓ Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali (art. 282 DPR n. 43/1973);
 - ✓ Contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine (art. 283 DPR n. 43/1973);
 - ✓ Contrabbando nel movimento marittimo delle merci (art. 284 DPR n. 43/1973);
 - ✓ Contrabbando nel movimento delle merci per via aerea (art. 285 DPR n. 43/1973);
 - ✓ Contrabbando nelle zone extra-doganali (art. 286 DPR n. 43/1973);
 - ✓ Contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali (art. 287 DPR n. 43/1973);
 - ✓ Contrabbando nei depositi doganali (art. 288 DPR n. 43/1973);
 - ✓ Contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione (art. 289 DPR n. 43/1973);
 - ✓ Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (art. 290 DPR n. 43/1973);
 - ✓ Contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea (art. 291 DPR n. 43/1973);
 - ✓ Contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-bis DPR n. 43/1973);
 - ✓ Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-ter DPR n. 43/1973);
 - ✓ Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater DPR n. 43/1973);
 - ✓ Altri casi di contrabbando (art. 292 DPR n. 43/1973);
 - ✓ Circostanze aggravanti del contrabbando (art. 295 DPR n. 43/1973).
- S.** I reati contro il patrimonio culturale all'art. 25*septiesdecies* e all'art. 25*duodevicies* introdotti con la Legge 9 marzo 2022 n. 22 pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 68 del 22 marzo 2022, rubricata "Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale", che riforma le disposizioni penali a tutela del patrimonio culturale, attualmente contenute prevalentemente nel Codice dei beni culturali (d.lgs. 42/2004), e le inserisce nel codice penale, successivamente modificata dalla Legge 22 gennaio 2024 n. 6 pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 19 del 24 gennaio 2024, rubricata "Disposizioni sanzionatorie in materia di distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici e modifiche agli articoli 518-duodecies, 635 e 639 del codice penale":
- ✓ Furto di beni culturali (art. 518-bis c.p.).
 - ✓ Appropriazione indebita di beni culturali (art. 518-ter c.p.).
 - ✓ Ricettazione di beni culturali (art. 518-quater c.p.).
 - ✓ Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali (art. 518-octies c.p.).

- ✓ Violazioni in materia di alienazione di beni culturali (art. 518-novies c.p.).
- ✓ Importazione illecita di beni culturali (art. 518-decies c.p.).
- ✓ Uscita o esportazione illecite di beni culturali (art. 518-undecies c.p.).
- ✓ Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (art. 518-duodecies c.p.).
- ✓ Contraffazione di opere d'arte (art. 518-quaterdecies c.p.).
- ✓ Riciclaggio di beni culturali (art. 518-sexies c.p.).
- ✓ Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 518-terdecies c.p.).

Come è possibile constatare, al termine di questo paragrafo, il Decreto prende in esame una eterogenea, ed in continua evoluzione, tipologia di specifici reati che sono stati sopra elencati ed evidenziati.

Tuttavia, **non tutte le predette figure criminose possono essere in realtà ad oggi ipotizzate come realizzabili nello svolgimento dell'attività sociale tipica posta in essere dalla Reno De Medici S.p.A.**

Quelle che concretamente possono risultare "rilevanti", in quanto realizzabili da parte di soggetti qualificati che appartengono alla struttura gestionale e amministrativa della Società nell'esercizio specifico dell'attività d'impresa, verranno esaminate e trattate in modo specifico ed approfondito nelle **"Parti Speciali"** del presente Modello.

7. REATI COMMESSI ALL'ESTERO

Ai sensi dell'art. 4, l'Ente con sede all'estero può essere chiamato a rispondere dei reati contemplati nel Decreto ma commessi all'estero. La finalità del legislatore è infatti quella di non lasciare sfornita di sanzione una condotta criminosa di frequente verifica, nonché al fine di evitare elusioni dell'intero impianto normativo in oggetto. In particolare, ricorre la responsabilità dell'Ente quando:

- Il reato è stato commesso all'estero da soggetti apicali o sottoposti riconducibili all'Ente;
- Il reato è punibile in Italia ai sensi dell'art. 7, 8, 9 e 10 del codice penale;
- Lo Stato nel cui luogo è stato commesso il fatto non proceda direttamente nei confronti dell'Ente.

Qualora invece i reati sia commessi in parte all'estero ed in parte in Italia, ai sensi dell'art. 6 comma 2 del codice penale³⁴, la responsabilità prevista dal Decreto potrebbe configurarsi anche quando una parte soltanto della condotta o dell'evento si sia verificata in Italia.

³⁴ Art 6, comma 2 c.p.: "Il reato si considera commesso nel territorio dello Stato, quando l'azione o l'omissione, che lo costituisce, è ivi avvenuta in tutto o in parte, ovvero si è ivi verificato l'evento che è la conseguenza dell'azione o dell'omissione".

8. LE SANZIONI

L'art. 2 del Decreto enuncia il principio di legalità secondo il quale "l'ente non può essere ritenuto responsabile per un fatto costituente reato se la sua responsabilità amministrativa in relazione a quel reato e le relative sanzioni non sono espressamente previste da una legge entrata in vigore prima della commissione del fatto".

La responsabilità che può venire contestata alla Società è una responsabilità diretta che trae origine dalla mancanza di idonei controlli gestionali. Si tratta di una responsabilità autonoma rispetto al soggetto che ha compiuto il reato considerando che, secondo quanto previsto dall'art. 8 del Decreto, "la responsabilità dell'ente sussiste anche quando l'autore del reato non è stato identificato o non è punibile".

Accertata la responsabilità della società possono essere inflitte, come anticipato, le seguenti categorie di sanzioni:

1. Sanzione pecuniarie: sono applicate per **tutti gli illeciti amministrativi** e sono determinate attraverso un sistema basato su "quote" in numero non inferiore a cento e non superiore a mille e di importo variabile fra il minimo di 258 euro a il massimo di 1.549 euro. Il giudice determina il numero di quote tenendo conto della gravità del fatto, del grado di responsabilità dell'Ente nonché dell'attività svolta per eliminare od attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti. L'importo, invece, della quota è fissato sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'Ente al fine di assicurare l'efficacia delle sanzioni;

2. Sanzioni interdittive: sono applicate solo nel caso in cui la responsabilità dell'Ente derivi da un reato presupposto per la quale essa è prevista espressamente e solo se ricorre almeno una delle seguenti condizioni: (i) l'Ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità ed il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale o sottoposti quando la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative; (ii) in caso di reiterazione degli illeciti.

L'art. 9 del Decreto prevede, l'applicazione delle seguenti sanzioni interdittive:

- Interdizione dall'esercizio dell'attività;
- La sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- Il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione;
- L'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- Il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Il giudice stabilisce quale sanzione interdittiva applicare e per quale durata. Inoltre, in questi casi può essere disposta la pubblicazione della sentenza di condanna ed in alcuni casi, può disporre, piuttosto che l'applicazione della sanzione, la prosecuzione dell'attività dell'Ente da parte di un commissario giudiziale.

Tali sanzioni non si applicano quando, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento l'Ente ha posto in essere tutte le seguenti condizioni: (a) ha risarcito integralmente il danno o ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose o comunque si è adoperato in tal senso; (b) ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione ed attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie verificatosi; (c) ha messo a disposizione il profitto conseguito ai fini della confisca.

3. Pubblicazione della sentenza: è applicata, come anticipato, nei confronti dell'Ente quando è applicata una sanzione interdittiva. La sentenza è pubblicata una sola volta, per estratto o per intero, in uno o più giornali indicati dal giudice nella sentenza nonché mediante affissione nel comune dove l'Ente ha la sede.

4. Confisca e sequestro preventivo: La sanzione della *confisca* (art. 19) viene disposta nei confronti della Società con la sentenza di condanna. La confisca è disposta per privare il colpevole di qualunque beneficio economico derivante dall'attività criminosa anche di fronte all'impossibilità di aggredire l'oggetto principale. La confisca del prezzo o del profitto del reato³⁵ tutela in ogni caso i diritti acquisiti dai terzi in buona fede. Quando non è possibile eseguire la confisca, la stessa può ad avere oggetto somme di denaro o beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato (c.d. confisca per equivalente). Tale tipologia è prevista per i casi in cui i beni costituenti il profitto o il prezzo del reato non siano aggredibili per qualsiasi ragione.

³⁵ Non esiste una definizione legislativa dell'ammontare del prezzo o del profitto del reato. In base alla giurisprudenza nel contesto di un'attività totalmente illecita, il profitto comprende qualsiasi cosa che costituisce conseguenza economica immediata dell'altro. Nel caso invece di un'attività che in sé sarebbe lecita, il profitto tratto dall'agente non è totalmente ricollegabile alla condotta penalmente sanzionata; pertanto, il profitto del reato confiscabile non corrisponde a qualsiasi prestazione percepita in esecuzione dell'attività ma solo al vantaggio economico derivante dal fatto illecito (Cass. Penale 22 febbraio 2012, n. 20976).

PARTE GENERALE Sez. II - IL MODELLO DI RENO DE MEDICI SPA

1 IL MODELLO DI RENO DE MEDICI S.P.A.

1.1 Finalità e obiettivi perseguiti dalla Società con l'adozione del Modello

Con l'adozione del presente Modello, la Società ha l'obiettivo di dotarsi di un complesso di principi generali di comportamento e di protocolli che risponda alle finalità ed alle prescrizioni richieste dal Decreto Legislativo, in termini sia di prevenzione dei Reati e degli Illeciti Amministrativi che di controllo dell'attuazione interna del presente Modello e dell'eventuale irrogazione di sanzioni.

La Società, ritenuto che l'esistenza di un valido Modello di Organizzazione si pone anche come naturale integrazione delle regole di *Corporate Governance*, contribuendo a migliorarne il sistema generale, intende perseguire e le seguenti finalità:

- A. Informare tutti i Destinatari della portata della normativa e delle severe sanzioni che possono ricadere sulla società in caso di commissione dei Reati previsti ex D.lgs. 231/2001;
- B. Determinare in tutti coloro che operano in nome e per conto di Reno De Medici nelle Aree a Rischio, così come identificate anche per i nuovi reati, la consapevolezza di poter incorrere, in caso di violazione delle disposizioni in esso contenute, in un illecito sanzionabile sul piano penale ed amministrativo, non solo nei propri confronti ma anche nei confronti della Società;
- C. Riaffermare che le forme di comportamento illecito sono fortemente condannate da Reno De Medici in quanto sono comunque contrarie, oltre che alle disposizioni di legge, anche ai principi etico - sociali cui la Società intende attenersi nell'espletamento della propria missione aziendale;
- D. Rendere noto a tutti i destinatari l'oggetto e l'ambito di applicazione della richiamata normativa;
- E. Consentire alla Società attraverso costante monitoraggio della sua attività di prevenire o reagire tempestivamente al fine di impedire la commissione di reati presupposto.

La Società Reno De Medici ritiene inoltre che l'adozione di un valido Modello Organizzativo, oltre che rendere le procedure interne più corrette, trasparenti ed efficienti, possa costituire un valido strumento di sensibilizzazione nei confronti di tutti coloro che operano in nome e per conto di RDM affinché tengano, nell'espletamento delle proprie attività, dei comportamenti corretti e lineari.

Nella predisposizione del proprio Modello, RDM si è ispirata alle "Linee Guida per la costruzione dei Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo", emanate il 7 Marzo 2002 da Confindustria e successivamente aggiornate nel marzo 2008, nel luglio 2014 e nel giugno 2021. Le suddette Linee Guida esprimono i seguenti indirizzi fondamentali:

- Individuazione delle aree di rischio, volta a verificare in quale area/settore aziendale sia possibile la realizzazione dei reati previsti dal Decreto;
- Predisposizione, monitoraggio ed adeguamento di un sistema di controllo in grado di prevenire i rischi di realizzazione dei predetti reati, distinguibili in:
 - a) reati dolosi, qualora l'agente abbia voluto sia la condotta che l'evento e la realizzazione sia avvenuta poiché sono stati aggirati fraudolentemente i presidi operativi e di controllo nel Modello;

b) reati colposi, qualora l'agente abbia voluto solo la condotta e non l'evento ed il sistema di controllo preventivo adottato sia violato nonostante la puntuale osservanza degli obblighi di vigilanza da parte dell'Organismo di Vigilanza.

In ragione di tale distinzione, Confindustria ha indicato quali componenti più rilevanti del sistema di controllo preventivo le seguenti:

a) Per i reati dolosi:

- L'adozione di un Codice Etico o di comportamento;
- La formalizzazione chiara del sistema organizzativo ed il tempestivo aggiornamento dello stesso;
- L'adozione di procedure manuali ed informatiche;
- L'attribuzione di poteri autorizzativi e di firma;
- La continua e tempestiva comunicazione al personale e sua formazione;
- L'attuazione di un sistema di controllo integrato con altri sistemi di controllo e gestione;

b) Per i reati colposi, oltre alle componenti sopra identificate, anche le seguenti:

- La continua formazione ed addestramento del personale chiamato ad operare nelle aree di rischio, secondo le esigenze rilevate periodicamente;
- La formalizzazione e validità delle deleghe di funzioni;
- La tempestiva comunicazione e costante coinvolgimento di tutti i soggetti competenti;
- La definizione di modalità operative per lo svolgimento delle attività a rischio;
- L'impostazione ed attuazione di un sistema di monitoraggio.

Le suddette componenti devono quindi rispondere ai seguenti principi:

- Verificabilità, documentabilità, coerenza e congruenza di ogni operazione "sensibile": vi deve essere un adeguato supporto documentale che consenta in ogni momento di procedere all'effettuazione di controlli che attestino le caratteristiche e le motivazioni dell'operazione ed individuino chi ha autorizzato, effettuato, registrato, verificato l'operazione stessa;
- Applicazione del principio di divisione delle funzioni: la funzione che dispone l'operazione deve essere diversa dalla funzione che verifica e/o approva l'operazione (nessuno può gestire in autonomia tutte le fasi di un processo).

La Società, sulla base di tali principi, tenuto conto delle procedure e dei sistemi di controllo esistenti e già operanti, ove giudicati idonei a valere anche come misure di prevenzione dei reati (dolosi e colposi) e di controllo sulle attività sensibili e strumentali, ha quindi predisposto il presente Modello.

1.2 Elementi costitutivi del Modello e del sistema di controllo preventivo

Conformemente alla Linee Guida di Confindustria sono stati considerati quali generali elementi costitutivi del Modello e componenti rilevanti del sistema di controllo:

A) IL CODICE ETICO

Il Codice Etico del Gruppo RDM, adottato nel 2008 da parte del Consiglio di Amministrazione di RDM ed aggiornato da ultimo nel 2023, è allegato integralmente al presente Modello poiché rappresenta

uno strumento che promuove, all'interno ed all'esterno del Gruppo, l'insieme dei diritti, doveri e responsabilità dell'Ente nei confronti dei soggetti portatori di interesse (quali dipendenti, fornitori, clienti, Pubblica Amministrazione, azionisti, mercato azionario etc.) nonché gli impegni e responsabilità etiche nella conduzione degli affari e delle attività aziendali che tutti i dipendenti, amministratori e collaboratori da vario titolo di RDM sono tenuti ad osservare e a fare osservare.

All'interno del Codice Etico sono identificati principi di comportamento finalizzati alla prevenzione dei reati previsti nel Decreto.

B) SISTEMA DELLE DELEGHE E DELLE PROCURE

I poteri di rappresentanza della società sono attribuiti dal Consiglio di Amministrazione e delegati alle funzioni operative, ove necessario, per il migliore svolgimento delle attività sociali, sulla base di procure notarili che precisano ambiti e limiti delle deleghe attribuite.

Gli attuali strumenti organizzativi (organigrammi, comunicazioni organizzative, procure civilistiche, poteri di spesa, ecc.) sono pertanto ispirati ai seguenti principi generali:

1. Conoscibilità all'interno della Società;
2. Chiara e formale definizione dei ruoli;
3. Descrizione delle linee di riporto;
4. Corrispondenza tra i poteri conferiti e le mansioni del lavoratore/procuratore;
5. Attribuzione dei poteri di relazionarsi con la Pubblica Amministrazione e le Autorità di Vigilanza ad un novero ristretto di soggetti.

Il sistema di deleghe esistente è compiutamente descritto all'interno della relazione sulla Corporate Governance.

C) IMPIANTO NORMATIVO DELLA SOCIETÀ

All'interno della relazione annuale sulla Corporate Governance, RDM definisce il sistema adottato a garantire l'integrità aziendale ed a salvaguardare il processo di creazione di valore per tutti gli *stakeholders* (investitori, dipendenti, fornitori, clienti, sistema finanziario, ambiente sociale etc.), garantendo trasparenza informativa, correttezza, efficacia ed efficienza.

RDM continua ad aderire al Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana ed ha adottato come principali strumenti di *governance*:

- Statuto;
- Procedura per le operazioni con Parti Correlate;
- Procedure per la gestione e trattamento delle Informazioni Privilegiate della Reno De Medici S.p.A. e delle società controllate e per la tenuta ed aggiornamento degli elenchi delle persone che hanno accesso ad informazioni rilevanti e privilegiate;

- Codice di comportamento per la gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione e con i terzi.
-

Costituiscono, altresì, elementi atti ad indirizzare e governare la formazione ed attuazione delle decisioni della Società in relazione agli illeciti da prevenire e, più in generale, la gestione dei rischi e l'effettuazione dei controlli:

- Le disposizioni organizzative e gli organigrammi emessi dalla Direzione Risorse Umane di RDM nonché le *job description*.
- Il Sistema di Gestione per la Qualità e Salute e Sicurezza di RDM, certificato ed adottato rispettivamente in conformità alla norma UNI EN ISO 9001:2015 e OHSAS 18001:2007.
- Le procedure ed istruzioni aziendali di attuazione del Documento di Valutazione e Prevenzione dei rischi di cui all'art. 18 del D.lgs. 81/2008.
- Il Sistema di Gestione per l'Ambiente adottato dalle singole unità produttive di RDM, certificato ed adottato in conformità alla norma ISO 14001:2015.
- Le procedure ed istruzioni aziendali di attuazione del Manuale ambientale adottato dalle singole unità produttive di RDM.
- Le procedure amministrative - contabili, predisposte e aggiornate dalla funzione Finance ai sensi della Legge 262/2005.
- Il Manuale di Gruppo per la redazione del bilancio e le procedure di Gruppo rilasciate dalle funzioni direttive della Capogruppo e applicabili nell'ambito delle società del Gruppo.
- Il Regolamento per l'utilizzo risorse informatiche, telematiche e telefonia in RDM Group.
- Il Manuale Privacy del Gruppo RDM.
- Il Manuale di Compliance Antitrust del Gruppo RDM.
- La procedura Whistleblowing adottata dal Gruppo RDM.
- Il sistema disciplinare adottato da RDM ai sensi del CCNL.

I Documenti (procedure, *policy*, istruzioni, Regolamenti, Manuali) sono contenuti in un apposito *repository* documentale e nell'intranet aziendale, costantemente aggiornato a cura delle Funzioni competenti in coerenza con l'evolversi dell'operatività.

D) IL SISTEMA DI CONTROLLO E MONITORAGGIO DI RDM

Il percorso operativo adottato dalla Società, per la concreta realizzazione di un sistema di controllo e gestione del rischio a prevenzione dei reati previsti nel Decreto, è composto dalle seguenti fasi:

1. Analisi e valutazione dell'evento (e.g. aggiornamenti/integrazioni/modifiche alla normativa esistente, violazione e/o criticità rilevata in sede di verifica);
2. Identificazione delle Aree e dei processi a rischio nella realtà aziendale;
3. Individuazione dei rischi potenziali per singolo processo;
4. Costruzione, monitoraggio e aggiornamento del Modello.

Il Consiglio di Amministrazione della Società ha pertanto istituito un Organismo di Vigilanza (OdV) a composizione collegiale, ritenuta preferibile in relazione alle dimensioni aziendali, composto da soggetti in possesso dei requisiti di onorabilità, integrità e rispettabilità e che non presentino le cause di incompatibilità che saranno illustrate specificamente all'interno del Regolamento dell'OdV, allegato al presente Modello.

Al predetto Organismo è stato affidato l'incarico di assumere le funzioni di organismo di controllo interno con il compito di vigilare sul funzionamento, sull'efficacia e sull'osservanza del Modello stesso, sottoponendo al Consiglio di Amministrazione le eventuali proposte di aggiornamento e modifica qualora ne ravvisi la necessità.

Sono stati previsti inoltre obblighi di informazione a favore dell'OdV che devono essere seguiti dai dipendenti e dai collaboratori della Società.

Il Consiglio di Amministrazione ha altresì proceduto alla nomina della Funzione Internal Audit, che effettua gli interventi di controllo programmati nel Piano approvato dall'OdV, individuando eventuali criticità e /o disallineamenti rispetto al presente Modello, formulando azioni correttive e /o migliorative e riferendo i risultati all'OdV, al Comitato Risk & Audit ed al Collegio Sindacale.

Il sistema di controllo preventivo è compiutamente descritto all'interno della relazione annuale sulla Corporate Governance.

1.3 La predisposizione del Modello

RDM ha predisposto il presente Modello sulla base dei seguenti punti cardine, in coerenza con le Linee Guida di Confindustria:

- La rilevazione delle attività a rischio della società, ossia di quelle attività nel cui ambito è possibile la commissione dei reati previsti dal Decreto;
- L'attribuzione all'Organismo di Vigilanza di specifici compiti di vigilanza sull'efficace e corretto applicazione delle procedure e coerenza delle stesse
- La gestione di processi operativi in grado di garantire:
 - La separazione dei compiti attraverso una corretta distribuzione delle responsabilità e la previsione di adeguati livelli autorizzativi, allo scopo di evitare sovrapposizioni funzionali o allocazioni operative che concentrino le attività critiche su un unico soggetto;
 - Una chiara e formalizzata assegnazione di poteri e responsabilità, con espressa indicazione dei limiti di esercizio e in coerenza con le mansioni attribuite e le posizioni ricoperte nell'ambito della struttura organizzativa;
 - Corrette modalità di svolgimento delle attività medesime;
 - La tracciabilità degli atti, delle operazioni e delle transazioni attraverso adeguati supporti documentali o informatici;

- Processi decisionali legati a predefiniti criteri oggettivi (es.: esistenza di albi fornitori, esistenza di criteri oggettivi di valutazione e selezione del personale, ecc.);
- L'esistenza e la tracciabilità delle attività di controllo e supervisione compiute sulle transazioni aziendali;
- la presenza di meccanismi di sicurezza in grado di assicurare un'adeguata protezione/accesso fisico adeguato e conforme alle mansioni attribuite, ai dati e ai beni aziendali;
- L'emanazione di regole comportamentali idonee a garantire l'esercizio delle attività aziendali nel rispetto delle leggi e dei regolamenti e dell'integrità del patrimonio aziendale;
- La definizione delle responsabilità nell'adozione, modifica, attuazione e controllo del Modello stesso;
- La definizione dei flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza, ivi compreso le segnalazioni a tale Organismo;
- La definizione e applicazione di disposizioni idonee a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello;
- La formazione del personale e comunicazione interna in merito al contenuto del Decreto, del Modello e degli obblighi che ne conseguono.

Oltre a quanto già considerato nella predisposizione iniziale del Modello, nelle successive edizioni sono stati esaminati anche i seguenti elementi:

- La valutazione dei controlli preventivi già esistenti e riferibili anche ad altri sistemi di gestione e controllo adottati dalla Società (Sistema di gestione Qualità, Sicurezza ed Ambiente, Sistema ex L.262/2005);
- La creazione di specifici protocolli e procedure aziendali volte a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dalla Società nelle singole Aree "sensibili" per prevenire il compimento di reati;
- L'assegnazione, in coerenza con le responsabilità organizzative e gestionali dei poteri autorizzativi di firma tramite un sistema di deleghe e procure che rispetti i requisiti di formalizzazione e chiarezza, comunicazione e separazione dei ruoli, attribuzione di responsabilità e di rappresentanza;
- La diffusione ed il coinvolgimento di tutti i livelli aziendali nell'attuazione delle regole comportamentali e delle procedure istituite;
- L'adozione di un sistema disciplinare specifico ed idoneo a perseguire e sanzionare l'inosservanza delle misure organizzative adottate;
- La revisione delle clausole contrattuali che obbligano i soggetti terzi al rispetto dei principi contenuti nel Codice Etico e delle prescrizioni dettate dal Decreto. E' stata inoltre valutata la necessità di integrare i contratti con apposite clausole al fine di essere in linea con quanto

richiesto dal Decreto; aggiornamento del Codice Etico con l'inserimento dei comportamenti anche nei riguardi della Pubblica Amministrazione;

- L'attuazione di un sistema di monitoraggio delle aree e processi a rischio in materia di salute e sicurezza sul lavoro ed in materia ambientale.

1.3.1 Punti cardine per procedere all'aggiornamento del Modello

L'aggiornamento del Modello è effettuato con l'obiettivo di:

- Valorizzare al meglio il patrimonio già esistente in azienda in termini di politiche, regole e normative interne che indirizzano e governano la formazione e l'attuazione delle decisioni della Società in relazione agli illeciti da prevenire e, più in generale, la gestione dei rischi e l'effettuazione dei controlli;
- Gestire con criteri univoci le regole operative aziendali, incluse quelle relative alle aree "sensibili";
- Agevolare la costante implementazione e il tempestivo adeguamento dei processi e dell'impianto normativo interni ai mutamenti della struttura organizzativa e dell'operatività aziendale, assicurando un elevato grado di "dinamicità" e aderenza del Modello.

È quindi possibile identificare alcune delle principali occasioni, ove è necessario procedere ad aggiornare il Modello:

- (a) novità legislative con riferimento alla disciplina della responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato ovvero a norme ad essa collegate;
- (b) cambiamenti significativi della struttura organizzativa della Società ovvero in materia ambientale o in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro;
- (c) modifiche delle linee di business;
- (d) violazioni del Modello 231 e/o identificazione, a fronte di verifiche sull'efficacia del medesimo, di criticità significative;
- (e) giurisprudenza e codici di settore con impatto sulla realtà organizzativa ed operativa della Società.

La Società procederà, anche mediante le periodiche attività di audit *risk based*, al monitoraggio delle misure decisionali, operative e di controllo indicate all'interno della Parte Generale e Speciale nonché negli Allegati tra cui i Protocolli, procedure e regolamenti di riferimento, al fine di verificarne l'attualità e l'efficacia con l'obiettivo di mantenere il Modello adeguato rispetto alla realtà aziendale.

L'OdV ha il potere di raccomandare ulteriori attività di miglioramento e richiedere l'analisi di ulteriori attività potenzialmente a rischio che in funzione dell'evoluzione legislativa o dell'attività di RDM potranno essere ricomprese nel novero delle attività sensibili/strumentali.

Le proposte di aggiornamento del Modello devono essere adeguatamente formalizzate all'interno di apposita relazione.

1.3.2 Soggetti coinvolti per Aggiornamento, Modifica ed Integrazione del Modello

Il Decreto prevede espressamente la necessità di aggiornare il Modello affinché esso rifletta costantemente le specifiche esigenze della Società e la sua concreta operatività.

A tal riguardo è compito dell'Organismo di Vigilanza proporre ai competenti organi sociali modifiche ed integrazioni del Modello con il supporto delle funzioni interne e competenti e/o mediante consulenti esterni.

Essendo il Modello un "atto di emanazione dell'Organo Dirigente" (art. 6, comma 1 lettera dell'ex D.lgs. 231/2001), le modifiche ed integrazioni successive di carattere sostanziale sono approvate dal Consiglio di Amministrazione. In particolare, rientrano tra le modifiche di carattere sostanziale, a titolo esemplificativo ma non esaustivo

- Rivisitazione della struttura del Modello;
- Aggiornamento/modifica/integrazione dei principi di controllo e delle regole comportamentali.
- Modifica dei compiti e della composizione dell'OdV;
- Variazioni nel sistema disciplinare;
- Inserimento nel presente documento di ulteriori Parti Speciali e di protocolli di riferimento;
- Cancellazione di alcune parti del presente documento.

E' invece facoltà del solo Amministratore Delegato approvare eventuali modifiche o integrazioni al presente documento di carattere esclusivamente formale, a condizione che il contenuto rimanga invariato nella sostanza, nonché apportare eventuali integrazioni, modifiche ed aggiornamenti agli Allegati.

In ogni caso le suddette variazioni saranno riferite annualmente al Consiglio di Amministrazione.

1.4 Profili di rischio e attività sensibili di Reno De Medici

In relazione alla specifica operatività della Società, sono stati ritenuti ipotizzabili le seguenti fattispecie di reati:

- **Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione** (tipologie di reato contemplate negli articoli 24 e 25 e 25-novies);
- **Reati Societari** (tipologie di reato contemplate nell'art. 25-ter);
- **Reati in materia di Abuso di Informazioni Privilegiate e di Manipolazione del Mercato** (tipologie di reato contemplate nell'art 25-sexies);
- **Reati per la violazione delle norme sulla sicurezza sul lavoro** (tipologie di reato contemplate nell'art. 25-septies);
- **Reati ambientali** (tipologie di reato contemplate nell'art. 25undecies);
- **Reati tributari** (tipologie di reato contemplate nell'art. 25quinqüesdecies).

La Società inoltre ha ritenuto opportuno considerare anche alcune delle fattispecie dei:

- *Reati di criminalità informatica* (tipologie di reato contemplate nell'art 24-bis);
- *Reati in materia di riciclaggio, ricettazione ed autoriciclaggio* (tipologie di reato contemplate nell'art 24-octies);
- *Reati contro la turbata libertà dell'industria e del commercio* (tipologia di reato contemplate all'art. 25-bis di cui in particolare all'art. 515 del c.p.);
- *Reati in materia di criminalità organizzata e transnazionali* (tipologie di reato contemplate rispettivamente nell'art 24-ter e nella Legge del 16 marzo 2006, n. 146);
- *Reati contro la personalità individuale* (con riferimento ad un'unica tipologia contemplata nell'art. 25-quinquies ed introdotta con la Legge del 29 ottobre 2016, n.199);

Non si sono invece individuati, in considerazione dell'attività svolta dalla Società, profili di rischio in riferimento ai seguenti reati ipotizzati nel Decreto:

- F. i reati contro la fede pubblica;*
- G. i reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico;*
- H. il reato di mutilazione dei genitali femminili;*
- I. i reati in materia di violazione del diritto d'autore;*
- J. i reati di razzismo e xenofobia;*
- K. i reati di contrabbando.*

I Protocolli, le Procedure e le *Policy*, sono illustrate ai dipendenti e sono sempre disponibili agli stessi tramite adeguati mezzi di diffusione al fine di garantirne l'efficienza e la concreta operatività.

1.5 Struttura del Modello

Il Modello intende uniformare il sistema aziendale di prevenzione e gestione dei rischi alle disposizioni del Decreto. Il presente Modello è costituito, nella sua versione attuale, da una “**Parte Generale**” e dalle seguenti “**Parti Speciali**”, relative ciascuna alle categorie di reati contemplate nel Decreto ritenute rilevanti rispetto al contesto in cui opera la Società Reno De Medici.

In particolare:

- A. “Parte Speciale” N. 1** si riferisce ai “*Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione*” (tipologie di reato contemplate negli articoli 24 e 25);
- B. “Parte Speciale” N. 2** si riferisce ai “*Reati Societari*” (tipologie di reato contemplate nell'art. 25-ter);
- C. “Parte Speciale” N. 3** si riferisce ai “*Reati commessi in materia di Abuso di Informazioni Privilegiate e di Manipolazione del Mercato*” (tipologie di reato contemplate nell'art 25-sexies);

- D. **“Parte Speciale” N. 4** si riferisce ai *“Reati per la violazione delle norme sulla sicurezza sul lavoro”* (tipologie di reato contemplate nell’art. 25-septies);
- E. **“Parte Speciale” N. 5** si riferisce ai *“Reati in materia di riciclaggio, ricettazione ed autoriciclaggio”* (tipologia di reati contemplati dall’art. 25-octies);
- F. **“Parte Speciale” N. 6** si riferisce ai *“Reati informatici”* (tipologia di reati inseriti dall’art. 24-bis);
- G. **“Parte Speciale” N. 7** si riferisce ai *“Reati in materia di criminalità organizzata ed ai transnazionali”* (rispettivamente art. 24-ter e L. 146/2006);
- H. **“Parte Speciale” N. 8** si riferisce ai *“Reati in materia di turbata libertà dell’industria e del commercio”*, con riferimento al reato di *“Turbata libertà dell’industria e del commercio”* (tipologia di reati inseriti nel art. 25-bis);
- I. **“Parte Speciale” N. 9** si riferisce ai *“Reati ambientali”* (tipologia di reati inseriti dall’art. 25-undecies);
- J. **“Parte Speciale” N.10** si riferisce ai *“Reati contro la personalità individuale”* e nello specifico al reato di *“Intermediazione di manodopera e sfruttamento del lavoro”* (tipologia contemplata nell’art. 25-quinquies);
- K. **“Parte Speciale” N.11** si riferisce ai *“Reati tributari”* (tipologia di reati inserita all’art. 25-quinquiesdecies)

Relativamente alla struttura del Modello, per ogni Parte Speciale, identificati i reati presupposto, si sono descritte le norme di condotta e i controlli attuati dalla Società a presidio del rischio-reato.

Reno De Medici ha ritenuto opportuno esplicitare i relativi meccanismi di controllo specifici (protocolli), idonei a prevenire ragionevolmente il verificarsi di comportamenti non conformi alle disposizioni del Decreto.

Tali protocolli, che costituiscono allegati del presente Modello (si veda **Allegato 3**), definiscono le regole di comportamento e le modalità operative cui la Società deve adeguarsi.

2 APPLICAZIONE DEL MODELLO DI RDM ALLE SOCIETÀ DEL GRUPPO

Seppur il legislatore non ha espressamente previsto nel Decreto la responsabilità amministrativa dipendente da reato nei gruppi di impresa, la recente giurisprudenza³⁶ ha affermato che la holding e le altre società del Gruppo possono rispondere ai sensi della disciplina del Decreto, se sussistono le seguenti condizioni:

- (i) Vi sia un concorso tra il soggetto che commette il reato e il soggetto che agisce per conto di esse;

³⁶ Cfr. Cass. V sez. pen. sentenza n. 24583 del 18.01.2012

- (ii) I presupposti dell'interesse e del vantaggio siano verificati in concreto, nel senso che la holding o altra società del Gruppo deve ricevere una potenziale o effettiva utilità dalla commissione del reato, ancorché non necessariamente patrimoniale.

Con riferimento al punto (i), le recenti Linee Guida di Confindustria hanno riconosciuto che può rilevare la partecipazione alla commissione del reato presupposto, da parte di soggetti apicali o sottoposti collegati alla Controllante qualora:

- Vi sia coincidenza tra i vertici della holding/controllante e quelli della controllata. Il cumulo delle cariche aumenta il rischio di propagazione della responsabilità all'interno del Gruppo, poiché le Società potrebbero essere considerate solo su un piano formale come società distinte ed avvalorare quindi il concorso dei vertici;
- I comportamenti illeciti realizzati dal soggetto delle società controllata siano di fatto derivabili in maniera sufficientemente precisa dal programma fissato dai Vertici.

RDM, fin dalla prima edizione del proprio Modello, comunica alle Società del Gruppo, italiane ed estero, l'approvazione ed adozione del Modello ed ogni sua successiva edizione. Le Società del Gruppo, sebbene siano entità dotate di propria autonomia finanziaria, gestionale ed organizzativa, recepiscono e fanno propri i principi generali di comportamento e di *compliance* definiti dalla Capogruppo in quanto parte del Gruppo.

A tal riguardo, i Consigli di Amministrazione delle **Società italiane del Gruppo** hanno adottato, per le finalità indicate nel Decreto, il Codice Etico del Gruppo ed attuato un proprio Modello di organizzazione, gestione e controllo. Per verificare il funzionamento, osservanza del suddetto Modello e curarne l'aggiornamento, hanno quindi istituito un proprio Organismo di Vigilanza, il quale riferisce all'OdV di RDM:

- Sull'avvenuta adozione ed attuazione del Modello;
- Sulle attività di vigilanza svolte, con cadenza almeno semestrale;
- Sugli aspetti problematici riscontrati nelle verifiche svolte nonché su eventuali violazioni ai principi contenuti nel Codice Etico di Gruppo e nel Modello.

Quanto alle **Società estere del Gruppo**, in quanto parte di un gruppo industriale internazionale facente capo a RDM Spa, fanno propri i principi generali dettati dalla Capogruppo. In particolare:

- Adottano il Codice Etico del Gruppo RDM, che viene diffuso dal proprio Management al personale;
- Sono tenute al rispetto delle regole di cui al Regolamento per il trattamento delle Informazioni privilegiate e l'istituzione del Registro delle persone che hanno accesso alle predette informazioni;
- Attuano il Manuale per la redazione del bilancio secondo gli IFRS del Gruppo RDM e le procedure ed istruzioni in ambito amministrativo – contabili applicabili;

- Sono informate dalla Capogruppo sul Modello dalla stessa adottato (ed ogni suo successivo aggiornamento).

E' comunque responsabilità delle singole società adottare le più idonee misure per essere adeguati alle eventuali normative di *compliance* locali, impostando un proprio processo di valutazione dei rischi ed elaborando le più idonee misure organizzative, decisionali, operative e strumenti di controllo.

RDM ha inoltre identificato all'interno del Modello i processi sensibili che coinvolgono, a vario titolo, i soggetti di RDM, in posizione apicale e quelli sottoposti alla direzione e vigilanza di quest'ultimi, nelle attività delle società controllate italiane ed estere. Le attività, rese dai soggetti in forza nella Control-lante alle società del Gruppo RDM, sono debitamente formalizzate in appositi contratti e i soggetti responsabili sono tenuti alla sottoscrizione periodica di lettere di attestazione in merito alle informazioni e/o attività svolte e destinate a confluire in informativa, reportistica di Gruppo (es. il bilancio consolidato).

ORGANISMO DI VIGILANZA (ODV)

3 ORGANISMO DI VIGILANZA

3.1 Il Regolamento dell'Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza di Reno De Medici ha adottato un proprio Regolamento che ne definisce la composizione, le cause di ineleggibilità dei Membri, la durata e cessazione dell'incarico nonché le modalità di espletamento dei compiti affidati. All'interno del Regolamento sono altresì disciplinati i rapporti con gli altri Organi di Controllo, le regole etiche e di funzionamento ed infine gli obblighi di riservatezza da ottemperare.

I Membri dell'Organismo di Vigilanza sono tenuti ad osservare diligentemente il Regolamento. Il Regolamento è allegato al presente Modello (Allegato 2) e completa i paragrafi di seguito, all'interno dei quali sono esplicitati i principi seguiti dalla Società per ottemperare alle disposizioni del Decreto.

3.2 Requisiti dell'Organismo di Vigilanza

Ai sensi dell'art. 6 del D.lgs. 231/2001, l'Organo al quale deve essere affidato il compito di vigilare sul funzionamento, l'efficacia e l'osservanza del Modello, nonché di curarne l'aggiornamento, s'identifica in un organismo interno all'Ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo.

Dalla lettera della medesima norma, nonché dalle richiamate Linee Guida, emerge che l'Organismo di Vigilanza (d'ora in poi anche "OdV") debba possedere caratteristiche tali da assicurare un'effettiva ed efficace attuazione del Modello di organizzazione, gestione e controllo. In particolare, tale organismo deve essere necessariamente caratterizzato da *autonomia e indipendenza*, da *professionalità* e da *continuità di azione*.

Autonomia e indipendenza

I requisiti di autonomia e indipendenza sono fondamentali affinché l'OdV non sia direttamente coinvolto nelle attività gestionali che costituiscono l'oggetto della sua attività di controllo.

A tal fine il requisito dell'*indipendenza* è riconosciuto garantendo all'OdV una posizione elevata all'interno dell'organizzazione societaria e prevedendo un'attività di reporting indirizzata al Vertice aziendale, ovvero al Consiglio di Amministrazione.

Quanto, invece, al requisito dell'*autonomia*, è necessario che l'OdV sia dotato di effettivi poteri di ispezione e controllo e di accesso alle informazioni aziendali rilevanti e siano altresì assegnate risorse adeguate con la possibilità di avvalersi di strumentazioni, supporti ed esperti esterni ed anche interni della società nell'espletamento della sua attività di monitoraggio.

Professionalità

E' necessario che l'OdV sia in grado di assolvere le proprie funzioni ispettive rispetto all'effettiva applicazione del Modello e che, al contempo, abbia le necessarie competenze tecnico-professionali per garantire la dinamicità e il costante adeguamento del Modello medesimo, attraverso proposte di

aggiornamento da indirizzare al Vertice Aziendale. Tali caratteristiche, unite all'indipendenza, garantiscono l'obiettività di giudizio

Continuità di azione

L'OdV dovrà:

- Vigilare costantemente sul rispetto del Modello;
- Verificare assiduamente l'effettività e l'efficacia dello stesso;
- Assicurarne il continuo aggiornamento;
- Rappresentare un referente costante per il personale della società.

3.3 Composizione dell'Organismo di Vigilanza

La Società, in forza delle indicazioni fornite dalle Linee Guida, si è orientata nella scelta di un Organismo di Vigilanza collegiale, nominato dal Consiglio di Amministrazione della Società, con competenze ed esperienza nelle tematiche di natura giuridica (societaria, penale, civile, amministrativa e procedurale), finanziaria, contabile, di controllo interno, di risk management e compliance aziendale nonché di natura organizzativa.

In particolare, l'OdV potrà essere composto da tre membri effettivi individuati come segue: due membri esterni e un soggetto interno alla Società. Tutti i soggetti devono essere in possesso di requisiti di autonomia, indipendenza, onorabilità e professionalità volti a garantire continuità di azione ed assicurare un'effettiva ed efficace attuazione del Modello.

Nelle società italiane del Gruppo

L'OdV delle controllate, su base almeno semestrale, trasmetterà all'Organismo di Vigilanza della Capogruppo una specifica informativa sull'adeguatezza e sull'osservanza del Modello all'interno delle Controllate. Tale informativa avrà per oggetto:

- l'attività svolta;
- le risultanze dell'attività svolta;
- gli interventi correttivi e migliorativi pianificati ed il loro stato di realizzazione.

L'Organismo di Vigilanza della Capogruppo provvederà ad esaminare attentamente l'informativa e ad inoltrarla, corredata della relazione riguardante la Capogruppo, al proprio Consiglio di Amministrazione.

Nelle società estere del Gruppo

Su base annuale è richiesta informativa inerente all'effettiva attuazione ed efficace adozione dei documenti di *governance* (vedi infra § 2 precedente sezione) con eventuali segnalazioni in merito ad eventuali criticità e/o violazioni legate alla *compliance* locali.

3.4 Istituzione e nomina dell'Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza di Reno De Medici S.p.A. è istituito e nominato con delibera del Consiglio di Amministrazione e resta in carica per il periodo stabilito in sede di nomina, di norma coincidente con la durata in carica del Consiglio di Amministrazione medesimo.

L'Organismo di Vigilanza decade quindi alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio di vigenza della carica, continuando a svolgere ad interim le proprie funzioni fino alla sostituzione.

La nomina quale componente dell'Organismo di Vigilanza è subordinata alla presenza dei requisiti soggettivi dell'onorabilità, integrità e rispettabilità, nonché all'assenza di cause di incompatibilità con la nomina stessa.

All'atto del conferimento dell'incarico, ciascun soggetto designato a ricoprire la carica di componente dell'Organismo di Vigilanza deve rilasciare una dichiarazione nella quale attesta l'assenza di motivi di incompatibilità come indicate al § 2 del Regolamento dell'Organismo di Vigilanza.

I componenti dell'Organismo di Vigilanza debbono comunicare al Consiglio di Amministrazione, sotto la loro piena responsabilità, il venir meno dei requisiti di onorabilità di cui all'art. 2382 c.c., o il sopravvenire di una delle cause di decadenza indicate nel Regolamento.

Le regole sopra descritte si applicano anche in caso di nomina di un componente dell'Organismo di Vigilanza in sostituzione di altro membro dell'Organismo stesso.

I sopra richiamati requisiti soggettivi e motivi di incompatibilità e/o ineleggibilità devono essere considerati anche con riferimento ad eventuali consulenti esterni coinvolti nell'attività e nello svolgimento dei compiti propri dell'Organismo di Vigilanza.

In particolare, all'atto del conferimento dell'incarico, il consulente esterno deve rilasciare apposita dichiarazione nella quale attesta:

- L'assenza dei sopra elencati motivi di incompatibilità o di ragioni ostative all'assunzione dell'incarico;
- La circostanza di essere stato adeguatamente informato delle disposizioni e delle regole comportamentali previste dal Modello.

Al fine di garantire la necessaria stabilità ai membri dell'Organismo di Vigilanza, la revoca dei poteri propri dell'Organismo di Vigilanza e l'attribuzione di tali poteri ad altro soggetto, potrà avvenire soltanto per giusta causa, mediante apposita delibera del Consiglio di Amministrazione, sentito e il Collegio Sindacale.

A tale proposito, per "giusta causa" di revoca dei poteri connessi con l'incarico di membro dell'Organismo di Vigilanza potrà intendersi, a titolo meramente esemplificativo:

- La perdita dei requisiti soggettivi di onorabilità, integrità, rispettabilità e indipendenza presenti in sede di nomina;
- Il sopraggiungere di un motivo di incompatibilità;

- L'accertamento, da parte del Consiglio di Amministrazione, di negligenza, imperizia o colpa grave nello svolgimento dei compiti assegnati ai sensi del successivo paragrafo 3.5 e, in particolare, nell'individuazione e conseguente eliminazione di violazioni del Modello, nonché, nei casi più gravi, perpetrazione di reati;
- Una grave negligenza nell'assolvimento dei compiti connessi con l'incarico;
- L'"omessa o insufficiente vigilanza" da parte dell'Organismo di Vigilanza – secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 1, lett. d), ex D.lgs. 231/2001 – risultante da una sentenza di condanna, anche non passata in giudicato, emessa nei confronti della Società ai sensi del D.lgs. 231/2001 ovvero da sentenza di applicazione della pena su richiesta (il c.d. patteggiamento);

In casi di particolare gravità, il Consiglio di Amministrazione potrà comunque disporre – sentito il parere del Collegio Sindacale – la sospensione dei poteri dell'Organismo di Vigilanza e la nomina di un Organismo ad interim.

Il Presidente dell'Organismo di Vigilanza viene nominato dal Consiglio di Amministrazione.

3.5 Compiti e poteri dell'Organismo di Vigilanza

L'OdV di Reno De Medici S.p.A., quale società Controllante del Gruppo, ha il potere di dare impulso e di coordinare l'attività diretta all'applicazione del presente Modello nonché governare le sinergie derivanti dall'adozione di propri Modelli da parte delle società controllate italiane.

In particolare, è affidato sul piano generale il compito di:

- a) Vigilare sull'osservanza delle prescrizioni del Modello da parte dei soggetti che vi sono tenuti (quali Dipendenti, Consulenti e Partner a vario titolo) in relazione alle diverse tipologie di reato;
- b) Vigilare sull'efficacia e adeguatezza del Modello, in relazione alla struttura aziendale, in funzione dell'effettiva capacità di prevenire la commissione dei reati di cui al D.lgs. 231/2001;
- c) Valuta l'opportunità di aggiornamento del Modello, laddove si riscontri tale esigenza in relazione alle mutate condizioni aziendali e alle novità legislative e regolamentari.
- d) Vigilare sull'osservanza dei protocolli previsti nel Modello su base continuativa, con particolare riguardo alle aree sensibili: a tal fine l'OdV è tenuto a predisporre un Piano annuale degli Interventi;
- e) Effettuare le verifiche ed i controlli previsti nel piano annuale di attività.
- f) Condurre ricognizioni dell'attività aziendale ed effettuare verifiche mirate su determinate operazioni o atti posti in essere nelle Aree a Rischio;
- g) Proporre idonee iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello e predisporre, di concerto con le competenti funzioni aziendali, la documentazione contenente le istruzioni, chiarimenti o aggiornamenti per il funzionamento del Modello stesso;

- h) Proporre l'avvio di eventuali provvedimenti disciplinari a seguito dell'accertata violazione del Modello;
- i) Verificare l'adozione di misure idonei a prevenire i reati in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, ottenere gli esiti periodici da parte dei soggetti preposti all'osservanza delle misure messe in atto da parte della Società;
- j) Analizzare preliminarmente le eventuali segnalazioni pervenute da soggetti identificati o anonimi appartenenti o meno all'organizzazione, valutarne la fondatezza e porre in essere le necessarie ed opportune azioni.

Gli aspetti operativi nonché un maggior dettaglio sui compiti affidati l'OdV sono esplicitati all'interno del Regolamento.

In considerazione della peculiarità delle attribuzioni dell'OdV e dei connessi contenuti professionali, nello svolgimento dei compiti di vigilanza e di controllo, esso può essere supportato da risorse professionali interne ed esterne che di volta in volta, quando ciò risulti necessario e previo accordo con la Società, si potranno rendere utili allo svolgimento delle attività programmate, ivi incluso il supporto dell'Internal Audit per lo svolgimento sul campo degli interventi di verifica sul funzionamento e sull'osservanza del Modello organizzativo. All'Organismo di Vigilanza, per consentirgli l'adempimento dei compiti sopra evidenziati, è stato attribuito da parte del Consiglio di Amministrazione un budget in modo da assicurare adeguata autonomia economica e gestionale nelle relative attività.

Il budget è periodicamente aggiornato a cura dell'OdV, previa comunicazione al Consiglio di Amministrazione, e opportunamente integrato da quest'ultimo, in relazione alle specifiche esigenze insorte, fermo restando l'obbligo di rendicontazione in caso di utilizzo.

3.6 Attività e Reporting dell'OdV

L'Organismo di Vigilanza risponde al Consiglio di Amministrazione e si coordina, secondo necessità, con il Presidente, l'Amministratore Delegato e gli altri organi societari.

L'OdV in ogni circostanza in cui sia ritenuto necessario o opportuno, ovvero se richiesto, riferisce al Consiglio d'Amministrazione ed al Collegio Sindacale circa il funzionamento del Modello e l'adempimento agli obblighi imposti dal Decreto, nonché in merito a eventuali elementi di criticità emersi. Le modalità ed i tempi di informazione sono definiti all'interno del Regolamento ed in particolare al § 9.

L'Organismo di Vigilanza potrà essere convocato in qualsiasi momento dal CdA, dal Presidente, dall'Amministratore Delegato e potrà a sua volta presentare richiesta in tale senso, per riferire in merito al funzionamento del Modello o a situazioni specifiche.

L'OdV si coordinerà con le funzioni aziendali competenti per i diversi profili specifici.

FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA

4 FLUSSI INFORMATIVI NEI CONFRONTI DELL'OdV

4.1 Obblighi informativi da parte di Esponenti aziendali, Collaboratori ed Organi di Controllo

In data 20 marzo 2013 l'Amministratore Delegato ha adottato apposita procedura per regolamentare i flussi informativi all'Organismo di Vigilanza da parte di tutti i dipendenti, dirigenti, collaboratori nonché da tutti coloro che cooperano al perseguimento dell'oggetto sociale della Società. La procedura è stata successivamente aggiornata nel tempo fino all'ultima versione approvata unitamente al presente Modello. All'interno di tale documento, denominato "Procedura per la gestione dei flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza", sono indicate le regole di condotta ed operative da ottemperare nonché la lista di informazioni da trasmettere per garantire un'efficace informativa all'OdV, quale strumento di supporto per le attività di controllo ad esso deputate. Periodicamente l'OdV proporrà, se del caso, eventuali integrazioni e/o modifiche della lista sopra indicata.

Poiché la suddetta procedura è ritenuta parte integrante del presente Modello (**Allegato 3**), si ricorda a tutti gli esponenti aziendali (dipendenti e dirigenti), ai collaboratori ed agli Organi sociali e di Controllo di:

- Rispettare scrupolosamente quanto previsto nella procedura;
- Segnalare tempestivamente all'OdV ogni deroga, violazione o sospetto di violazione di propria conoscenza inerente i principi di comportamento, le modalità esecutive disciplinate dai protocolli e dalle procedure aziendali nonché difformità comportamentali riferite ai Codici di Comportamento.

4.2 Obblighi informativi da parte di Terzi

In ambito aziendale dovrà essere portata a conoscenza dell'Organismo di Vigilanza, oltre alla documentazione prescritta nelle singole Parti Speciali del Modello secondo le procedure ivi contemplate, ogni altra informazione, di qualsiasi tipo, proveniente anche da Terzi ed attinente all'attuazione del Modello nelle Aree a Rischio.

In particolare per i Terzi, al fine del presente paragrafo, si intendono, a titolo esemplificativo ma non esaustivo:

- La Società di Revisione;
- I Fornitori;
- I Consulenti.

Inoltre, in virtù di contratto/lettera di incarico stipulato con la Società, i Terzi sono obbligati a osservare quanto previsto da apposita clausola "231" nonché, ove esplicitamente previsto, informare l'OdV obbligatoriamente e tempestivamente in caso di violazioni presunte delle regole di cui al Modello o comunque comportamenti non in linea con le regole di condotta adottate dalla Società.

4.3 Trattamento delle segnalazioni

La Società ha implementato dei canali informativi per garantire la comunicazione di irregolarità o violazioni inerenti al Codice Etico di Gruppo, al Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D. Lgs. 231/2001 nonché relative a possibili anomalie o debolezze nel sistema di controllo interno adottato nelle Società del Gruppo, e alle violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato, di cui siano venute a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato, come previste nel D. Lgs. 24/2023.

Le segnalazioni di violazione o sospetta violazione devono pervenire ai Vertici della Società e all'Organismo di Vigilanza per iscritto e in forma anche anonima, in ottemperanza alle disposizioni indicate nella Procedura per la gestione dei flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza e nella procedura Whistleblowing

A tal riguardo, l'OdV ha attivato apposito indirizzo di posta elettronica per la ricezione delle segnalazioni, insieme al canale Whistleblowing³⁷. Pertanto, tutte le segnalazioni potranno essere inviate indirizzate all'Organismo di Vigilanza secondo le seguenti modalità:

- Tramite lo specifico sistema informatico in cloud denominato whistleblowing module (di seguito solo "Sistema Informatico") - accessibile tramite icona sulla Intranet e/o al seguente indirizzo web (<https://privacyportal-de.onetrust.com/whistleblower/7983cb48-135b-4c99-9382-7913ed4f6baf/b3b3db09-a349-4da5-a3ea-276a270fe3c6/landing>).

Con il modulo di whistleblowing la segnalazione viene gestita direttamente nel sistema informatico e quindi il processo di gestione della segnalazione: richieste di documenti aggiuntivi, analisi, gestione e chiusura della segnalazione vengono elaborati direttamente nel sistema informatico. Sarà facoltà del segnalante identificarsi o rimanere anonimo.

- Mediante posta ordinaria all'indirizzo: Reno De Medici S.p.A. c.a. Organismo di Vigilanza, viale Isonzo n. 25, 20135 Milano.
- Mediante posta elettronica all'indirizzo: organismodivigilanza@rdmgroup.com.
- Su richiesta della persona segnalante, mediante un incontro diretto fissato entro un termine ragionevole.

Si evidenzia, in particolare, che nessuna conseguenza negativa deriva in capo a chi abbia in buona fede effettuato una Segnalazione ed è assicurata la riservatezza dell'identità del Segnalante, fatti salvi gli obblighi locali di legge che potrebbero derivare dalla Segnalazione.

³⁷ La Procedura Whistleblowing è aggiornata alle disposizioni del Decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24, di attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali.

L'OdV valuta le segnalazioni di violazione ricevute comprese quelle anonime, ovvero le inosservanze al Modello Organizzativo rilevate nell'esercizio della propria attività. Per maggiori dettagli sulla gestione delle segnalazioni si rimanda alla Procedura per la gestione dei flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza, in Allegato 3 del presente Modello nonché alla Procedura Whistleblowing del Gruppo RDM.

Tutti i Destinatari del Modello sono tenuti a collaborare con l'Organismo, al fine di consentire la raccolta delle ulteriori informazioni ritenute necessarie dall'OdV per una corretta e completa valutazione della segnalazione.

Gli eventuali provvedimenti conseguenti sono applicati in conformità a quanto previsto dal sistema disciplinare di cui alla sezione "Sistema Disciplinare" del presente Modello e coerenti a quanto previsto nel CCLN applicabile.

L'OdV segnala senza indugio al Responsabile gerarchico del soggetto che ha commesso la violazione, alla Direzione Risorse Umane ed alla Direzione Legale di Reno De Medici S.p.A. le inosservanze al Modello rilevate nell'esercizio della propria attività o segnalate da altre Funzioni/Direzioni/Divisioni aziendali (previa verifica della loro fondatezza), al fine dell'applicazione, nei confronti del soggetto responsabile della violazione, del relativo procedimento sanzionatorio.

Qualora la violazione sia di particolare gravità ovvero riguardi i Vertici o i Consiglieri della Società, l'OdV informa il Consiglio di Amministrazione.

INFORMAZIONE E FORMAZIONE AI DIPENDENTI E COLLABORATORI ESTERNI

5 COMUNICAZIONE

Per dare concreta attuazione al presente Modello è obiettivo di Reno De Medici S.p.A. comunicare in modo chiaro ed efficace le condotte ed i presidi adottati per la prevenzione dei reati di cui al Decreto. A tal riguardo la Società ha ritenuto opportuno diversificare i contenuti del flusso informativo e le modalità di comunicazione a seconda dei Destinatari, ossia:

- Personale di RDM, inteso come sia le risorse già presenti in azienda sia quelle che saranno inserite nonché i collaboratori a cui la Società ha affidato mandato o incaricato professionale
- Consulenti, Fornitori, Clienti ed in generale tutti i soggetti esterni con cui la società entra in relazione.

5.1 Comunicazioni ai Dipendenti/Collaboratori

La comunicazione ai dipendenti avrà per oggetto l'adozione e le caratteristiche del Modello (Parte Generale e Parte Speciale), la conoscenza delle regole di condotta ivi contenute, i protocolli e le procedure adottate con differente grado di approfondimento in relazione al diverso livello di coinvolgimento delle risorse medesime nelle Aree a rischio e nei Processi Sensibili identificati. A tal riguardo, potrà essere predisposto materiale aggiuntivo quali presentazioni su specifiche aree a rischio, documenti di sintesi inerenti all'evoluzione normativa e/o giurisprudenza selezionata.

L'Organismo di Vigilanza, con la cooperazione della Direzione Risorse Umane, dell'Ufficio Legale e della Funzione Internal Audit, procederà alla diffusione secondo i mezzi ritenuti più adeguati ed efficaci e garantendone la tracciabilità. A titolo esemplificativo ma non esaustivo:

- Comunicazione e-mail con ricevuta di inoltro e lettura agli indirizzi di posta elettronica del personale/collaboratori;
- Pubblicazione dell'informativa all'interno di cartella aziendale condivisa;
- Affissione in bacheche all'interno degli uffici aziendali;
- Newsletter 231, trasmessa a mezzo e-mail e/o consegnata *brevi manu* (e.g. in occasione di incontri formativi) realizzata per informare su tutto ciò che accade all'interno ed all'esterno della Società in tema di responsabilità amministrativa ex D.lgs. 231/2001.

Ai nuovi assunti/collaboratori è invece richiesta la sottoscrizione per integrale presa visione e accettazione del presente Modello. Con tale sottoscrizione, tali soggetti si impegnano, nello svolgimento dei compiti agli stessi assegnati e nel rispetto dei principi, regole di condotta nonché protocolli e procedure contenuti nel presente documento e nei relativi allegati.

5.2 Comunicazioni a Soggetti esterni

La comunicazione a soggetti esterni è effettuata affinché prendano visione o siano portati a conoscenza dell'adozione del presente documento e dei principi e regole di controllo in esso contenute per darne concreta attuazione.

In particolare, la comunicazione potrà essere effettuata mediante:

- Pubblicazione della Parte Generale del Modello e del Codice Etico nonché delle relative nuove edizioni all'interno del sito internet della Società (www.rdmgroup.com). E' compito dell'Investor Relator garantire la facilità di accesso e fruibilità ai documenti citati all'interno del sito;
- Predisposizione di specifiche clausole, in cui si informano i soggetti terzi sulle penali e/o possibili risoluzioni contrattuali a fronte di violazioni di specifiche previsioni, di cui al Modello ed al Codice Etico;
- Note informative (e.g. Estratto del Modello).

Ad evidenza dell'effettiva comunicazione effettuata, i soggetti Terzi rilasceranno specifica attestazione di comprensione e presa visione del presente documento, nonché nei casi previsti (come nel caso, ad esempio, degli Appaltatori) i legali rappresentanti dovranno firmare apposita autocertificazione di non avere subito condanne e/o rinvii a giudizio negli ultimi cinque anni per violazione delle norme ex D.lgs. 231/2001.

6 FORMAZIONE

L'attività di formazione è finalizzata a diffondere la conoscenza e consapevolezza della normativa di cui al Decreto e dei presidi (protocolli e/o procedure) posti in essere ai fini di prevenzione dei reati.

L'attività formativa è rivolta a tutti i soggetti interni (personale e collaboratori) e talvolta anche agli esterni, in relazione a specifiche attività a rischio-reato in cui possono essere coinvolti e che possono comportare la responsabilità dell'Ente (e.g. consulenti, agenti, Direttori/Responsabili di Società Controllate).

La formazione è quindi differenziata nei contenuti e nelle modalità di attuazione, in funzione della qualifica dei destinatari (interno o esterno) dello svolgimento da parte dei soggetti destinatari di funzioni di rappresentanza della società e dell'attribuzione di eventuali poteri, del livello di rischio riconosciuto nell'area in cui essi operano.

L'attività formativa è svolta da parte della Direzione delle Risorse Umane in stretta cooperazione con l'OdV e con il supporto di eventuali funzioni aziendali e/o consulenti esterni e sarà articolata in funzione dei contenuti e delle specifiche esigenze (e.g. modifiche normative od organizzative).

A tal riguardo, l'OdV predisporrà un Piano di Formazione, condiviso con la Direzione Risorse Umane, all'interno del quale saranno definiti:

- ❖ Le tipologie di corsi/incontri formativi da attuare distinti in base ai contenuti e destinatari, ossia:
 - *Corsi di base*, destinati a tutto il personale aziendale ed ai nuovi assunti, concernenti: (a) le finalità della norma, (b) la struttura e contenuto del Modello, (c) il Codice Etico, (d) il sistema disciplinare, (e) le modalità, il contenuto e finalità delle segnalazioni all'OdV;
 - *Corsi specifici*, rivolti al Vertice aziendale ed ai soggetti coinvolti in determinate aree a rischio (compresi i neoassunti e collaboratori in base alle mansioni affidate). I corsi specifici saranno afferenti alle caratteristiche e modalità di commissione di specifici reati, ai protocolli e/o procedure adottate ai fini preventivi ed ai flussi informativi previsti anche verso l'OdV con presentazione anche di eventuali casi aziendali;
 - *Corsi a "richiesta"*, erogati su impulso dell'OdV in occasione di modifiche normative od organizzative, aggiornamenti di parti speciali, e/o protocolli e procedure ovvero a fronte di rilievi e criticità emerse, in sede di verifica, in Aree e processi a rischio e per i quali è emerso la necessità di effettuare nuovamente una sessione formativa. Tali corsi potranno quindi essere destinati a tutta l'organizzazione aziendale, ovvero ai soli soggetti coinvolti nell'Area e/o processo ove si è modificato il profilo di rischio e/o i relativi presidi di controllo.
- ❖ Le modalità di attuazione dei corsi sopra citati, quali a titolo esemplificativo ma non esaustivo, potranno essere le seguenti: a) sessioni formative svolte ad opera di uno o più formatori (interni o esterni); b) trasmissione a mezzo e-mail di una presentazione formativa; c) predisposizione ed invio di comunicazione elettronica con in allegato documenti esplicativi e formativi inerenti a una precisa tematica (e.g. aggiornamento normativo, integrazione di una procedura/protocollo);
- ❖ L'arco temporale per lo svolgimento dell'attività formativa, opportunamente rivisto in base alle esigenze formative dei destinatari e rilevate, anche in sede di verifiche sui processi, al fine di assicurare livelli costanti di conoscenza;
- ❖ Le misure di controllo sull'effettiva partecipazione dei destinatari (e.g. registro presenze);
- ❖ Le modalità per la verifica di apprendimento dei contenuti (e.g. test di comprensione, questionari).

La partecipazione alle attività formative è obbligatoria e sarà documentata attraverso la richiesta della firma di presenza e la comunicazione all'OdV dei nominativi dei partecipanti. La mancata partecipazione senza giustificato motivo potrà essere valutata dall'OdV quale violazione del Modello.

6.1 Formazione a Collaboratori esterni

Dovranno essere fornite ai Collaboratori Esterni apposite informative sulle politiche e le procedure adottate da Reno De Medici S.p.A., ove ritenuto opportuno e/o necessario. Tutti gli Esponenti Aziendali che abbiano funzione di vigilanza nei confronti di Collaboratori esterni, hanno l'obbligo di esercitarla con la massima diligenza, segnalando all'Organismo di Vigilanza eventuali irregolarità, violazioni ed inadempimenti.

SISTEMA DISCIPLINARE

7 PRINCIPI GENERALI

L'effettività del Modello è legata anche all'esistenza e adeguatezza di un sistema sanzionatorio volto a prevedere sanzioni per ogni violazione dei contenuti del Modello, del Codice Etico ed in generale delle procedure e dei regolamenti interni.

L'applicazione di sanzioni disciplinari, sia a soggetti apicali che sottoposti, è indipendente dallo svolgimento e dall'esito di un parallelo procedimento penale avviato dall'autorità giudiziaria nel caso in cui la condotta del soggetto integri gli estremi di un reato rilevante ai sensi del Decreto.

IL sistema disciplinare adottato dalla Società si fonda sui seguenti principi generali:

A. Conoscenza della regolamentazione disciplinare

Il sistema disciplinare, quale parte integrante del Modello, è approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione.

Al fine di assicurare la conoscenza della regolamentazione disciplinare, da parte di tutti i soggetti coinvolti cui ne viene chiesto il rispetto, è effettuata un'attività di formazione ed informazione in materia nonché è resa disponibile la presente regolamentazione in luoghi accessibili a tutti ovvero in formato elettronico.

B. Garanzia del diritto di difesa attraverso il contraddittorio

Prima dell'applicazione di una qualunque sanzione disciplinare deve essere garantito il diritto di difesa del soggetto attraverso un contraddittorio secondo le procedure disciplinari di cui all'art. 7 della L.300/70³⁸(c.d. Statuto dei Lavoratori), dell'art. 2106 del codice civile, del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) di categoria e di ogni altra normativa regolamentare applicabile. Tale garanzia è ottenuta mediante il rispetto di una procedura che si sviluppa, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, nelle seguenti fasi:

³⁸ Art.7 L.300/70: "Sanzioni disciplinari-Le norme disciplinari relative alle sanzioni, alle infrazioni in relazione alle quali ciascuna di esse può essere applicata ed alle procedure di contestazione delle stesse, devono essere portate a conoscenza dei lavoratori mediante affissione in luogo accessibile a tutti. Esse devono applicare quanto in materia è stabilito da accordi e contratti di lavoro ove esistano. Il datore di lavoro non può adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del lavoratore senza avergli preventivamente contestato l'addebito e senza averlo sentito a sua difesa.

Il lavoratore potrà farsi assistere da un rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato.

Fermo restando quanto disposto dalla legge 15 luglio 1966, n. 604, non possono essere disposte sanzioni disciplinari che comportino mutamenti definitivi del rapporto di lavoro; inoltre, la multa non può essere disposta per un importo superiore a quattro ore della retribuzione base e la sospensione dal servizio e dalla retribuzione per più di dieci giorni.

In ogni caso, i provvedimenti disciplinari più gravi del rimprovero verbale non possono essere applicati prima che siano trascorsi cinque giorni dalla contestazione per iscritto del fatto che vi ha dato causa.

Salvo analoghe procedure previste dai contratti collettivi di lavoro e ferma restando la facoltà di adire l'autorità giudiziaria, il lavoratore al quale sia stata applicata una sanzione disciplinare può promuovere, nei venti giorni successivi, anche per mezzo dell'associazione alla quale sia iscritto ovvero conferisca mandato, la costituzione, tramite l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, di un collegio di conciliazione ed arbitrato, composto da un rappresentante di ciascuna delle parti e da un terzo membro scelto di comune accordo o, in difetto di accordo, nominato dal direttore dell'ufficio del lavoro. La sanzione disciplinare resta sospesa fino alla pronuncia da parte del collegio.

Qualora il datore di lavoro non provveda, entro dieci giorni dall'invito rivoltagli dall'ufficio del lavoro, a nominare il proprio rappresentante in seno al collegio di cui al comma precedente, la sanzione disciplinare non ha effetto. Se il datore di lavoro adisce l'autorità giudiziaria, la sanzione disciplinare resta sospesa fino alla definizione del giudizio.

Non può tenersi conto ad alcun effetto delle sanzioni disciplinari decorsi due anni dalla loro applicazione.

- 1) Contestazione dell'infrazione e contestuale richiesta di giustificazioni ovvero richiesta di audizione del soggetto, assegnando un congruo lasso temporale;
- 2) Valutazione delle giustificazioni fornite;
- 3) Applicazione della sanzione o archiviazione della procedura disciplinare.

C. Immediatezza e specificità della contestazione

La contestazione dell'infrazione, segnalata da parte dell'Organismo di Vigilanza anche in funzione delle relazioni predisposte dall'Internal Audit, dovrà essere effettuata nei tempi previsti da Statuto dei Lavoratori, del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) di categoria e di ogni altra normativa regolamentare applicabile.

L'infrazione deve essere contestata in maniera specifica e puntuale rispettando il criterio di immediatezza.

Il soggetto detentore del potere disciplinare potrà, in via cautelare, sospendere il servizio del soggetto che ha presumibilmente commesso l'infrazione nei casi in cui i tempi del procedimento disciplinare siano incompatibili con la presenza del soggetto stesso ovvero in forza della gravità dei fatti stessi, che, se confermati, pregiudicherebbero la continuazione del rapporto di lavoro.

D. Proporzionalità della sanzione

La sanzione potrà avere differenti forme, non solo tipizzate dai CNL e norme specifiche, ma anche in ragione del soggetto che ha commesso l'infrazione: dipendente, dirigente ovvero componenti del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale, collaboratori e consulenti esterni.

La sanzione sarà commisurata alla gravità dell'infrazione, prevedendo sanzioni maggiormente incisive al crescere dell'importanza e della gravità. Saranno inoltre considerati:

- a) L'intenzionalità del comportamento e grado di imprudenza, imperizia, negligenza del soggetto, tenuto altresì conto dell'eventuale recidiva nella condotta;
- b) L'attività svolta e la posizione funzionale del soggetto che ha commesso l'infrazione, unitamente a tutte le altre particolari circostanze che possono aver caratterizzato il fatto.

E. Comunicazione della sanzione

Nel caso del personale dipendente e dirigente, il Datore di lavoro o comunque chi detiene, per delega, il potere disciplinare procederà a formalizzare la contestazione.

Gli interventi sanzionatori, invece, nei confronti dei soggetti esterni saranno affidati alla Funzione/Direzione che gestisce il contratto o presso cui opera il lavoratore autonomo ovvero il Fornitore.

F. Attuazione e adeguamento del Sistema disciplinare

La verifica dell'adeguatezza del sistema sanzionatorio, il costante monitoraggio dei procedimenti di irrogazione delle sanzioni nei confronti dei dipendenti, nonché degli interventi nei confronti dei

soggetti esterni sono affidati all'Organismo di Vigilanza, il quale procederà anche alla segnalazione delle infrazioni di cui venisse a conoscenza nello svolgimento delle funzioni che gli sono proprie.

8 VIOLAZIONI DEL MODELLO

Il sistema disciplinare in RDM è diretto a sanzionare le violazioni del Modello, intendendosi per tali:

- Comportamenti che integrino le fattispecie di reato contemplate nel Decreto;
- Comportamenti che, sebbene non configurino una delle fattispecie di reato contemplate nel Decreto, siano diretti in modo univoco alla loro commissione;
- Comportamenti non conformi ai principi di condotta ed alle modalità operative e di controllo definite nelle Procedure richiamate nel Modello, nel Codice Etico, nei Protocolli;
- Comportamenti non collaborativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza, consistenti, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, nel rifiuto di fornire le informazioni o la documentazione richiesta, nel mancato rispetto delle direttive generali e specifiche rivolte dall'Organismo di Vigilanza al fine di ottenere le informazioni ritenute necessarie per l'assolvimento dei propri compiti, nella mancata partecipazione agli incontri di formazione.

9 MISURE SANZIONATORIE

9.1 Misure nei confronti di Operai, Impiegati e Quadri

Ai lavoratori subordinati si applicano le sanzioni nel rispettivo del CCNL di categoria e delle procedure, tenuto conto della gravità del fatto compiuto.

I soggetti muniti di adeguati poteri potranno procedere alla contestazione delle infrazioni, all'applicazione di procedimenti disciplinari ed all'irrogazione delle sanzioni. A titolo esemplificativo ma non esaustivo potranno essere applicate le seguenti misure:

- Richiamo verbale;
- Ammonizione scritta;
- Multa secondo CCNL;
- Sospensione dal lavoro e retribuzione secondo CCNL;
- Licenziamento con preavviso;
- Licenziamento senza preavviso.

9.2 Misure nei confronti dei Dirigenti

In caso di violazione, da parte di dirigenti, delle procedure previste dal Modello o di tenuta, nello svolgimento di attività nell'ambito dei Processi Sensibili, di una condotta non conforme alle prescrizioni del Modello, la Società provvederà ad applicare nei confronti dei responsabili le misure ritenute più idonee in conformità a quanto previsto dal CCNL applicabile e così come illustrate, a titolo esemplificativo, al precedente paragrafo 9.1.

9.3 Misure nei confronti degli Amministratori

In caso di violazione del Modello da parte di Consiglieri di Amministrazione, ne darà immediata informazione la Direzione Legale e Societaria al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale, i quali adotteranno i provvedimenti del caso nell'ambito delle rispettive attribuzioni. A titolo esemplificativo ma non esaustivo le misure applicabili potranno essere:

- Diffida;
- Decurtazione degli emolumenti;
- Convocazione dell'assemblea dei soci con la proposta di eventuale revoca della carica.

Le relative comunicazioni saranno indirizzate direttamente a tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione, con esclusione dei soggetti coinvolti, al Presidente del Collegio Sindacale ed ai sindaci effettivi. L'OdV informerà altresì il Comitato per il Controllo Interno.

Qualora la violazione sia contestata ad un amministratore legato alla Società da un rapporto di lavoro subordinato, saranno applicate le sanzioni previste per i Dirigenti.

9.4 Misure nei confronti dei Sindaci

In caso di violazione del Modello da parte di componenti del Collegio Sindacale l'OdV ne darà immediata informazione al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale, i quali adotteranno i provvedimenti del caso nell'ambito delle rispettive attribuzioni. A titolo esemplificativo ma non esaustivo le misure applicabili potranno essere:

- Diffida;
- Decurtazione degli emolumenti;
- Convocazione dell'assemblea dei soci con la proposta di eventuale revoca della carica.

Le relative comunicazioni saranno indirizzate direttamente a tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione del Collegio Sindacale (Presidente e sindaci effettivi), con esclusione dei soggetti coinvolti.

L'OdV informerà altresì il Comitato per il Controllo Interno.

9.5 Misure nei confronti di Consulenti e Partner/Fornitori

La commissione dei reati di cui al D.lgs. 231/2001 da parte di Consulenti o di Partner/Fornitori, così come ogni violazione da parte degli stessi delle regole di cui al Modello, comporterà, per le funzioni aziendali che con gli stessi intrattengono rapporti, l'obbligo di azionare tutti gli strumenti contrattuali e di legge a disposizione per la tutela dei diritti dell'azienda, ivi compresi ove del caso la risoluzione del contratto ed il risarcimento dei danni.

L'adeguatezza del sistema disciplinare alle prescrizioni del Decreto 231/2001 sarà costantemente monitorata dall'Organismo di Vigilanza, al quale dovrà essere garantito un adeguato flusso informativo in merito alle tipologie di sanzioni comminate e alle circostanze poste a fondamento delle stesse.

PARTI SPECIALI